



Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 5 DEL 29/01/2018

Oggetto:

VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA MODIFICA DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA, PIANO D'AREA DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N° 49, COME MODIFICATA DALLA L.R. 18.12.2012 N° 62, RECANTE "NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 106 ...", DISPOSIZIONI ATTUATIVE - APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di gennaio, alle ore 10 e 55, presso la Sala "Tullio De Rubeis" del Consiglio Comunale dell'Aquila, convocato ai sensi dell'art.4 del vigente regolamento consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale dell'Aquila.

Assiste il Segretario Generale della Provincia dott. Paolo CARACCIOLO coadiuvato dal funzionario dott. Luca Paris.

Dirige e coordina i lavori, nella propria qualità di Presidente della Provincia, l'avv. Angelo CARUSO, il quale invita il Segretario Generale a fare l'appello.

All'appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri:

1) CARUSO ANGELO	P	2) ALFONSI GIANLUCA	P
3) CALVISI VINCENZO	P	4) CAMILLI FABIO	P
5) DE SANTIS LELIO	P	6) DEL SIGNORE PIERLUIGI	P
7) GIOVAGNORIO ROBERTO	A	8) LAMORGESE ALBERTO	P
9) RANALLI FABIO	P	10) SCAMOLLA ALFONSINO	P
11) TIRABASSI MAURO	A		

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Il Presidente, constatato che i presenti risultano essere n. 9, quorum legale per la validità della seduta ai sensi di quanto previsto dall'art.11 del vigente regolamento consiliare, dichiara aperta la seduta medesima.

Totale Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri entrati successivamente: Tirabassi e Giovagnorio +2

Totale Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri usciti successivamente: Del Signore, Ranalli e De Santis - 3

Totale Consiglieri presenti n. 8

Consigliere entrato successivamente: Ranalli +1

Totale Consiglieri presenti n. 9

55775

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 29/01/2018





Provincia dell'Aquila

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la proposta, relativa a "VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA MODIFICA DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA, PIANO D'AREA DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N° 49, COME MODIFICATA DALLA L.R. 18.12.2012 N° 62, RECANTE "NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 106 ...", DISPOSIZIONI ATTUATIVE - APPROVAZIONE. " (*all. B*), corredata dal parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore interessato (*all. A*);

RICHIAMATO il dibattito già riportato al punto precedente;

PROCEDUTOSI a votazione con il seguente esito:

voti favorevoli n.9 su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di considerare le premesse quali parti integranti del presente deliberato;
2. di richiamare la deliberazione del Consiglio Provinciale dell'Aquila n. 2 del 30.01.2017 di adozione della presente Variante;
3. di recepire la Legge Regionale n. 49 del 15.10.2012, nel testo in vigore, secondo gli specifici criteri ed indirizzi applicativi contenuti nella deliberazione di adozione n. 2 del 30.01.2017;
4. di controdedurre alle osservazioni prodotte entro i termini di pubblicazione, come da tabella sopra riportata, per le motivazioni espresse nel parere tecnico dell'Ufficio allegato al presente atto;
5. di approvare la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila, qualificato come Piano d'Area di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, secondo gli elaborati grafici e il testo normativo parzialmente modificati a seguito del recepimento delle osservazioni e delle risultanze della consultazione del 17.10.2017, che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
6. di subordinare l'efficacia della presente Variante al P.R.T. all'acquisizione del parere favorevole del Servizio del Genio Civile della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6.06.2001 (ex art. 13 L. 2.02.1974 n. 64);
7. di dare atto, altresì, che la presente delibera non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, giusto art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
1. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione presso il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, giusto art. 8, comma 9, della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, e s.m.i., e di inviarne copia



Provincia dell'Aquila

al Comune di L'Aquila e all'ARAP per quanto di propria competenza;

Ed inoltre, con voti favorevoli n.9 su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

A questo punto il **Presidente Caruso** comunica il deposito seduta stante di un atto di indirizzo a firma dei consiglieri Camilli, Ranalli e De Santis avente ad oggetto: *“Passaggio all'ANAS delle strade provinciali”*.

Si sviluppa una discussione con interventi diffusi (Camilli, Alfonsi, Scamolla, Ranalli, Calvisi, Lamorgese), nel corso della quale in particolare il consigliere **Alfonsi**, nella veste di Presidente della Commissione Viabilità, si rammarica del fatto che venga oggi presentato un documento inerente la materia di competenza senza che ciò fosse stato preannunciato, chiarendo altresì che il sotteso argomento è comunque da egli messo in agenda lavori, seppur postposto ad altre problematiche ritenute più urgenti, mentre d'altro canto il consigliere Camilli ricorda di aver sollecitato la trattazione della questione in sede di Commissione Viabilità, senza ottener riscontro, purtuttavia dando piena disponibilità a ritirare il documento purchè venga subito convocata per il giorno 2 febbraio p.v. una Commissione specifica sul tema.

Infine il **Presidente** mette a votazione l'ammissione o meno dell'atto di indirizzo all'odg dei lavori, con il seguente esito:

N.8 Consiglieri votano in senso favorevole alla non ammissione, chiedendo il rinvio del documento in sede di Commissione competente;

N.2 Consiglieri votano in senso contrario alla non ammissione(Camilli e Ranalli);

L'Atto di indirizzo non è ammesso alla trattazione odierna e pertanto i lavori di seduta vengono poi ufficialmente chiusi alle ore 13 e 17.



Provincia dell'Aquila

Allegato "A"

alla deliberazione di C. P. Nr. 4....

Proposta di C. P. 55775

PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale avente per oggetto:

VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA MODIFICA DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA, PIANO D'AREA DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N° 49, COME MODIFICATA DALLA L.R. 18.12.2012 N° 62, RECANTE "NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 106 ...", DISPOSIZIONI ATTUATIVE - APPROVAZIONE.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

L'Aquila, lì 22 DIC 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BONANNI FRANCESCO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

L'Aquila, lì



ALLEGATO B

Provincia dell'Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Nr. 55775

Settore A.O.I. Servizio Deliberazioni. ricevuta il
Trasmessa Rag. con Foglio Nr. del
Nr. o.d.g Tornata con dispositivo finanziario il
Inviata alla/e Commissione/i il
Decisioni del Consiglio nella seduta del
.....

PROPONENTE : CARUSO ANGELO
:
SETTORE : TERRITORIO E URBANISTICA

OGGETTO

VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA MODIFICA DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA, PIANO D'AREA DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N° 49, COME MODIFICATA DALLA L.R. 18.12.2012 N° 62, RECANTE "NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 106 ...", DISPOSIZIONI ATTUATIVE - APPROVAZIONE.

55775



Provincia dell'Aquila

RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLA PROPOSTA DI C. P. Nr. 55775

L'ufficio incaricato, effettuati i dovuti riscontri, ricerche ed accertamenti, ha formulato lo schema di proposta di deliberazione di seguito riportato con le relative conclusioni istruttorie di cui si attesta l'attendibilità.

L'Aquila, li ...12.2.2017...

L'Estensore	Il Responsabile del procedimento	Il Dirigente
ROBERTO RAGONE	ROSANO' ANTONIO	BONANNI FRANCESCO

Si sottopone la presente proposta all'approvazione del Consiglio Provinciale

Addì

IL PROPONENTE
CARUSO ANGELO

SEGRETERIA
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

☐

Si rinvia all'ufficio per un supplemento di istruttoria con le seguenti osservazioni:

☐

Si trasmette all'ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili di competenza.

☐

All'esame del Consiglio Provinciale nella sua prossima riunione

IL SEGRETARIO GENERALE

addì

Annotazioni dell'Ufficio Ragioneria:



Provincia dell'Aquila

Proposta di C. P. Nr. 55775

SETTORE	: TERRITORIO E URBANISTICA	
PROPONENTE	: CARUSO ANGELO	- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL PROPONENTE

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28.04.2004 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia dell'Aquila;
- che il Nucleo per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila è dotato di:
 - una Variante Generale al Piano Regolatore Territoriale del N.S.I., adottata dal Commissario Regionale del Consorzio con deliberazioni n. 221 del 22.11.2000, n. 22 del 31.01.2001 e n. 163 del 13.07.2001, approvata definitivamente con deliberazione di Consiglio Regionale n. 75/2 del 1.08.2002 e successivamente recepita dal Consiglio Comunale di L'Aquila con deliberazione n. 160 del 21.10.2002;
 - un Piano Regolatore Territoriale Esecutivo del N.S.I., relativo agli agglomerati di Bazzano-Paganica, Pile e Sassa, adottato con deliberazione commissariale n. 3 dell' 11.01.2005 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 1 del 18.01.2006, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 4 del 19.01.2006 e recepito dal Comune di L'Aquila con deliberazione di C.C. n. 54 del 15.05.2006;
 - una Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T.E. approvata con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 60 del 8.06.2010 e n. 101 del 19.07.2010;
- che nell'ambito di una valutazione generale delle necessità di riconversione delle aree produttive all'interno dei Nuclei di Sviluppo Industriale, é emersa la necessità di integrare ed ampliare le destinazioni d'uso attualmente ammesse nell'ambito delle aree soggette all'applicazione dei Piani Regolatori Territoriali degli ex Consorzi per lo Sviluppo Industriale, allo scopo di informare l'offerta insediativa ai principi di modernizzazione delle attività imprenditoriali che caratterizzano gli attuali standard produttivi nazionali;
- che siffatto ampliamento, informando l'offerta insediativa ai principi di modernizzazione delle attività imprenditoriali che caratterizzano gli attuali standard produttivi nazionali, consentirebbe l'insediamento, oltre che delle attività industriali tradizionali e di quelle artigianali produttive, anche di una serie di moderne funzioni connesse con la produzione, il confezionamento, la distribuzione e la diffusione delle materie e dei prodotti ivi realizzati, nonché di attività terziarie di prestazione di servizi e di logistica;
- che la proposta di modernizzazione delle ammissibilità urbanistiche deve essere recepita all'interno delle Norme di Attuazione dei vigenti Piani Regolatori Territoriali dei Nuclei e, quindi, comporta la variazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- che il Settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell'Aquila, in armonia con le direttive, i suggerimenti e gli apporti collaborativi forniti dal Comune di L'Aquila e dall'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) in numerosi incontri – avvenuti nei gironi 4 e 13 marzo 2015, 26 gennaio 2016, 5 e 26 febbraio 2016 e 18 novembre 2016 – ha elaborato una articolata proposta di variazione ed



Provincia dell'Aquila

integrazione del P.R.T. del Nucleo Industriale di L'Aquila;

- che, in particolare, si è ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche al vigente P.R.T., anche in recepimento delle istanze dell'ARAP, relativamente:
 - nell'agglomerato industriale di Bazzano/Paganica;
 - 1) l'inserimento di nuove aree al fine di compensare l'inutilizzabilità, a fini insediativi, delle aree poste a ridosso del fiume Aterno e interessate dal vincolo di pericolosità "P3" delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.), approvato con le deliberazioni della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 94/5 e 64/7 del 29.01.2008;
 - 2) nello stesso agglomerato industriale, la riduzione del perimetro del P.R.T. al fine di ricondurre alla disciplina del P.R.G. del Comune di L'Aquila le aree poste a ridosso della S.S. 17-bis che oramai hanno perso l'originaria connotazione industriale e artigianale;
 - 3) la perimetrazione delle aree tratturali che interessano l'ambito del P.R.T.;
 - nell'agglomerato industriale di Sassa, l'adeguamento cartografico agli avvenuti mutamenti della viabilità di competenza dell'ANAS e all'insediamento di un complesso edilizio del c.d. "Progetto C.A.S.E.";
- che in con deliberazione commissariale n. 21 del 11.02.2008 il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila ha proceduto all'individuazione delle aree a rischio alluvionale con diversa intensità, mentre con deliberazione n. 358 del 13.10.2014 del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP – Unità Territoriale n. 3 di L'Aquila – sono state individuate le "aree di frangia", non edificabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, delle richiamate N.T.A. del P.S.D.A.;
- che le suddette aree di nuova previsione, di cui agli elaborati grafici allegati alla presente deliberazione, sono state individuate da questa Amministrazione Provinciale sulla base dei vincoli esistenti e del conseguente stralcio di aree vincolate, nonché delle aspettative di espansione del N.S.I. di L'Aquila in attesa di un nuovo strumento di pianificazione generale (nuovo P.R.T.), tenendo conto altresì delle esigenze di gestione delle reti infrastrutturali da parte dell'ARAP, cosicché le stesse sono state localizzate lungo direttrici viarie esistenti dotate di tutte le necessarie urbanizzazioni a rete;
- la perimetrazione delle aree tratturali, oggi soggette alla disciplina del D.Lgs 42/2004 ed il cui utilizzo è regolato dai DD.MM. 20.03.1980 e 22.12.1993, è finalizzata a consentirne il regolare e legittimo utilizzo secondo la normativa urbanistica vigente per i perimetri urbani, ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. 20.03.1980 ed in coerenza con le Linee Guida del 27.11.2012 redatte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, in condivisione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- che in recepimento delle istanze avanzate dal Comune di L'Aquila, la presente procedura comporterà la necessità di attribuire una nuova destinazione urbanistica alle aree residue alla riduzione del perimetro del P.R.T., coerentemente con gli insediamenti esistenti, attraverso una successiva Variante al P.R.G. che potrà far salva la possibilità di ampliare la sede stradale della S.S. n. 17;
- che, inoltre, si è ritenuto opportuno integrare le N.T.A. del vigente P.R.T. con una specifica norma finalizzata all'assegnazione di una nuova disciplina alle aree destinate a standard urbanistici (Zona G "Zona destinata alla viabilità e parcheggio" e Zona H "Zona a verde pubblico attrezzato e/o di rispetto"), consentendo il recupero di un diritto edificatorio a fronte della cessione gratuita delle corrispondenti aree al patrimonio dell'ARAP, garantendo contestualmente il mantenimento della dotazione imposta dal D.M. 1444/1968;

PREMESSO ALTRESI':



Provincia dell'Aquila

- che con la L.R. 15.10.2012, n. 49, recante "*Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ... convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ...*", successivamente modificata con la L.R. 18.12.2012, n. 62, la Regione Abruzzo ha promulgato specifiche disposizioni finalizzate alla promozione di interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, di promozione della riqualificazione delle aree degradate, di riqualificazione degli edifici a destinazione residenziale e produttiva prevedendo importanti forme di incentivi da sommare alle premialità stabilite nella legge statale;
- che il D.L. 70/2011 e la legge regionale di recepimento consentono di avvalersi di misure premiali ed incentivi anche per "*... edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare*" e che tali possibilità possono essere utilizzate per le diverse zone dei territori comunali, anche in ragione delle specificità delle diverse aree, nonché delle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti. Ovviamente, per le parti di territorio sottratte alla competenza comunale tali scelte non possono che essere esercitate dall'Amministrazione che ne detiene la competenza;
- che, per effetto dell'art. 87 della L.R. 12.04.1983 n. 18, come modificato dall'art. 48 della L.R. 27.04.1995 n. 70, le aree ricomprese nei Piani Regolatori Territoriali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale sono parte attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale avendo cessato la loro efficacia alla data di approvazione del P.T.C.P. medesimo. Quindi, restano in capo alla scrivente Provincia le attribuzioni circa l'eventuale recepimento delle disposizioni regionali nonché l'adozione di specifiche direttive non ultimo circa l'individuazione degli "*... edifici ... dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare ...*" ai quali è indirizzata la legge regionale, sia in termini di premialità che di incentivo;
- che la richiamata legge regionale n. 49/2012, nel testo modificato, attribuisce ai Comuni, *rectius* alla Provincia, la facoltà di avvalersi o meno delle potenzialità di incremento delle superfici utili, modulandole in ragione delle caratteristiche edilizie, urbanistiche ed ambientali delle diverse parti del territorio comunale e stabilendo anche in quali zone far prevalere le disposizioni del vigente strumento urbanistico consortile in materia di distanze, altezze e densità edilizie;

RITENUTO di potersi avvalere delle possibilità offerte dalla L.R. n. 49/2012, nel testo modificato con L.R. 62/2012, nonché delle possibilità offerte in termini mutamento di destinazioni d'uso, non rinunciando, tuttavia, ad articolare le potenziali risorse insediative in ragione delle tipicità del territorio ricompreso nei Nuclei di Sviluppo Industriale e stabilendo specifici criteri ed indirizzi per contribuire ad un'attuazione coerente delle norme statali e regionali senza alterare le finalità strategiche della strumentazione urbanistica generale ed attuativa vigente;

EVIDENZIATO:

- che appare oltremodo opportuno avvalersi degli incentivi previsti dalla legge regionale, per stimolare gli imprenditori e gli operatori a proporre iniziative volte ad attivare processi di riqualificazione e rigenerazione in grado di migliorare la qualità delle aree industriali e potenziare l'offerta economica delle strutture esistenti;
- che a fronte dell'innegabile incremento dei carichi insediativi, connessi all'applicazione delle premialità e delle misure incentivanti, è comunque ipotizzabile un ampliamento delle dotazioni pubbliche perseguito sia in forma diretta, attraverso il reperimento di nuovi spazi per le urbanizzazioni secondarie (da privilegiare), sia in forma alternativa attraverso la monetizzazione sostitutiva delle



Provincia dell'Aquila

cessioni e l'attivazione di iniziative pubbliche su aree equivalenti o attraverso specifici interventi urbanizzativi locali o di quartiere ai quali le somme introitate sono espressamente ed inderogabilmente dirette;

- che, invece, non si ritiene di poter consentire il ricorso alle ammissibilità riconosciute dal comma 2 dell'art. 5 della L.R. 49/2012, relative alla possibilità di modificare le destinazioni degli edifici esistenti facendo riferimento a quelle presenti *"nell'intorno dell'ambito"* in cui è compreso l'edificio da ristrutturare;
- che l'impostazione attuativa delle norme statali e regionali, prevedendo il ricorso al Permesso di Costruire in deroga per i mutamenti di destinazione d'uso ammissibili, non consente di traslare in capo alla Provincia le stesse possibilità offerte alle Amministrazioni Comunali, poiché, a fronte della titolarità del Comune al rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione anche per le aree interne ai Nuclei di Sviluppo Industriale, non è ammissibile la deroga da uno strumento urbanistico (P.T.C.P.) non assentito alla competenza del Comune stesso. Pertanto, non sono consentiti mutamenti delle destinazioni d'uso oltre quelli espressamente indicati nelle N.T.A. dei P.R.T. e/o quelli indicati come complementari e compatibili nella presente deliberazione;
- che, in relazione all'ammessa monetizzazione sostitutiva della cessione volontaria delle aree per le urbanizzazioni secondarie, la fattispecie giuridica alla quale si riferisce la norma regionale non può e non deve essere applicata in termini discrezionali dal richiedente ma va utilizzata, in termini strettamente esegetici, soltanto quando sia effettivamente impossibile reperire detti spazi all'interno dell'area di intervento, cioè quando tale impossibilità vanificherebbe gli obiettivi privati e di interesse pubblico sottesi e perseguiti dalla norma medesima;

CONSIDERATO:

- che con deliberazione del Consiglio Provinciale dell'Aquila n. 2 del 30.01.2017 è stata adottata la « *Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila, Piano d'Area di attuazione del P.T.C.P. – Recepimento della L.R. 15.10.2012 n° 49, come modificata dalla L.R. 18.12.2012 n° 62, recante "norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 106 ...", disposizioni attuative* »;
- che una significativa puntualizzazione è stata effettuata qualificando gli strumenti urbanistici dei N.S.I. quali Piani d'Area di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, dando atto che gli stessi hanno tutti i contenuti di un piano particolareggiato esecutivo nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative regionali ed in particolare dell'art. 87, L.R. 12.04.1983, n. 18, nel testo oggi in vigore;
- che l'art. 21 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia dell'Aquila (P.T.C.P.) ha stabilito che i Piani Territoriali delle Aree o Nuclei di sviluppo industriali, cessata la loro efficacia ai sensi dell'art. 87, co. 2, della L.R. n. 18/1983, entrano a far parte dello stesso P.T.C.P., il quale fa salve le previsioni dei piani vigenti attuati attraverso un piano urbanistico esecutivo;
- che l'iter formativo del Piano Provinciale è disciplinato dall'art. 8 della L.R. 18/1983, nel testo in vigore, il quale dispone quanto segue:
 - « ... il documento programmatico preliminare, con gli atti e gli elaborati relativi, viene inviato ai Comuni della Provincia ed è depositato per 30 gg. consecutivi decorrenti dalla data di affissione all'Albo Pretorio. L'avvenuto deposito è reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito



Provincia dell'Aquila

avviso sul BURA, oltre che a mezzo di manifesti murali, su almeno un quotidiano a diffusione regionale » (co. 2);

- « Durante il periodo di deposito, chiunque può prenderne visione e presentare istanze, memorie ed opposizioni tendenti a proporre scelte specifiche o generali » (co. 3);*
- « Nel medesimo periodo i Comuni e le Province promuovono pubbliche consultazioni al fine di acquisire apporti collaborativi » (co. 4);*
- « Entro i 60 gg. successivi all'avvenuta pubblicazione, i CC.CC. deliberano il proprio parere e l'inviando alla Provincia, corredato delle indicazioni emerse dalle proposte avanzate nel periodo di consultazione » (co. 5);*
- « La Provincia, tenuto conto dei pareri e proposte di cui ai commi precedenti approva il piano territoriale entro i successivi 150 giorni, previa convocazione di una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, allo scopo di acquisire il consenso delle amministrazioni competenti ad approvare i piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali. Il verbale della conferenza tiene luogo dell'atto di approvazione » (co. 6);*

- che, in attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate, questa Amministrazione Provinciale, con atto prot. n. 8119 del 24.03.2017, ha trasmesso al Comune di L'Aquila e all'A.R.A.P. l'avviso di deposito della Variante, con la relativa documentazione tecnica, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio. L'avvenuta adozione è stata resa nota mediante:
 - pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 Ord. del 22 marzo 2017;
 - pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune di L'Aquila dal 27 marzo 2017 al 27 aprile 2017;
 - pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia (cartaceo e on line) dal 19 aprile 2017 al 19 maggio 2017;
- che entro il periodo di deposito sono state presentate le seguenti osservazioni:
 - 1) Celi calcestruzzi S.p.A.;
 - 2) CCM S.r.l.;
- che in data 17.10.2017, previa convocazione effettuata con la nota del Settore Territorio e Urbanistica prot. n. 22322 del 22.09.2017, è stata espletata la conferenza di consultazione prevista dall'art. 8, comma 4, della L.R. n. 18/1983 e s.m.i., alla quale hanno partecipato rappresentanti del Comune di L'Aquila e dell'Azienda Regionale Attività Produttive;
- che con Determinazione del Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica della Provincia n. 18 del 10.11.2017, esecutiva, è stata definita la procedura di verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), disponendo per la non assoggettabilità in conformità alle risultanze del rapporto ambientale preliminare trasmesso alle autorità con competenza ambientale (ACA) con atto prot. n. 9159 del 6.04.2017 ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006;
- nell'ambito del procedimento V.A.S. sono pervenuti i seguenti pareri:
 1. Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere – nota prot. n. 3518 del 20.06.2017;
 2. A.S.L. n. 1 L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – nota prot. n. 0082335/17 del 4.05.2017;
 3. A.S.L. n. 1 L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – nota prot. n. 0083433/17 del 5.05.2017;
 4. Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) – nota prot. n. 7025 del 12.05.2017;



Provincia dell'Aquila

5. Regione Abruzzo, Servizio Gestione e Qualità delle Acque – nota prot. n. 0134791/17 del 18.05.2017;
 6. Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile L'Aquila – nota prot. n. 0140895/17 del 25.05.2017;
 7. Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile L'Aquila – nota prot. n. 0148955/17 del 1.06.2017.
- che con atto prot. n. 29658 del 7.12.2017 è stato richiesto il parere previsto dall'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6.06.2001 (ex art. 13 L. 2.02.1974 n. 64), di competenza del Servizio del Genio Civile della Regione Abruzzo, sulla base della Relazione Geologica contenente gli studi e le analisi effettuati per tutto il territorio comunale in occasione della redazione della Variante Generale al P.R.G denominata *"Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici"* (adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 6.03.2014 e definitivamente approvata con deliberazione di C.C. n. 138 del 17.12.2015), in riferimento alla quale il Genio Civile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380/2001 con atto prot. n. RA/224199 del 12.09.2013, nonché della Microzonazione Sismica di Livello 1, approvata dal Servizio Regionale di Protezione Civile ai sensi della L.R. 11.08.2011 n. 28;
 - che il Settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell'Aquila ha espresso il parere tecnico in merito alle osservazioni su richiamate;

RITENUTO di dover controdedurre alle osservazioni presentate entro i termini di pubblicazione in recepimento del parere tecnico espresso dal Settore Territorio e Urbanistica della Provincia – che, allegato alla presente deliberazione, deve intendersi qui integralmente richiamato – ed in coerenza con le risultanze della conferenza di consultazione del 17.10.2017, come da tabella di seguito riportata:

N.	Ditta	D a t a Deposito	Protocollo	Proposta Ufficio	Parere Consiglio Provinciale
1	CELI CALCESTRUZZI S.p.a.	16/05/2017	12296 del 17/05/2017	parzialmente accoglibile	
2	CCM S.r.l.	17/05/2017	12293 del 17/05/2017	non accoglibile	

TENUTO CONTO che l'efficacia della presente Variante al P.R.T. sarà subordinata all'acquisizione del parere favorevole del Servizio del Genio Civile della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6.06.2001 (ex art. 13 L. 2.02.1974 n. 64);

VISTI gli allegati alla presente Deliberazione, costituiti dalle Tav. n. 13 e n. 14 e dalle N.T.A. del P.R.T., integrati e modificati in accoglimento delle osservazioni e sulla base delle risultanze della consultazione del 17.10.2017;

VISTI:

- l'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- gli articoli 8-bis, 8-ter e 87 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D. Lgs. 13 maggio 2011, n. 70;
- la L.R. 15 ottobre 2012, n. 49, nel testo in vigore;
- le Leggi Regionali n. 11 del 3 marzo 1999 e n. 26 del 14 marzo 2000;
- il P.T.C.P., approvato con deliberazione di C.P. n. 62 del 28 aprile 2004;



Provincia dell'Aquila

- il vigente Statuto Provinciale;
- l'art. 34 del Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento del Consiglio Provinciale;

Udita la discussione sopra riportata;

Udita la proposta del Presidente;

Visti i pareri – ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui all'allegato "A";

Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 26.10.11.2012;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con voti

PROPONE DI DELIBERARE

1. di considerare le premesse quali parti integranti del presente deliberato;
2. di richiamare la deliberazione del Consiglio Provinciale dell'Aquila n. 2 del 30.01.2017 di adozione della presente Variante;
3. di recepire la Legge Regionale n. 49 del 15.10.2012, nel testo in vigore, secondo gli specifici criteri ed indirizzi applicativi contenuti nella deliberazione di adozione n. 2 del 30.01.2017;
4. di controdedurre alle osservazioni prodotte entro i termini di pubblicazione, come da tabella sopra riportata, per le motivazioni espresse nel parere tecnico dell'Ufficio allegato al presente atto;
5. di approvare la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila, qualificato come Piano d'Area di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, secondo gli elaborati grafici e il testo normativo parzialmente modificati a seguito del recepimento delle osservazioni e delle risultanze della consultazione del 17.10.2017, che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
6. di subordinare l'efficacia della presente Variante al P.R.T. all'acquisizione del parere favorevole del Servizio del Genio Civile della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6.06.2001 (ex art. 13 L. 2.02.1974 n. 64);
7. di dare atto, altresì, che la presente delibera non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, giusto art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione presso il Bollettino Ufficiale della



Provincia dell'Aquila

Regione Abruzzo, giusto art. 8, comma 9, della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, e s.m.i., e di inviarne copia al Comune di L'Aquila e all'ARAP per quanto di propria competenza;

9. di dichiarare la presente, con separata, unanime votazione, resa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.





PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

INDICE

PARTE I NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 – Finalità, contenuti ed efficacia
- Art. 2 – Elaborati del Piano Regolatore Territoriale
- Art. 3 – Effetti del P.R.T. sugli strumenti urbanistici comunali
- Art. 4 – Procedure
- Art. 5 – Urbanizzazioni Primarie e Secondarie
- Art. 6 – Disposizioni relative all'insediamento negli agglomerati
- Art. 7 – Soggetti e competenze
- Art. 8 – Parcheggi
- Art. 9 – Disposizioni attuative delle aree destinate a standard urbanistici

PARTE II NORME SPECIFICHE

- Art. 10 – Zonizzazione del P.R.T.
- Art. 11 – Parametri edilizi ed urbanistici
- Art. 12 – Zona Industriale - Zona A
- Art. 13 – Zona Artigianale - Zona B
- Art. 14 – Zona Commerciale e di Servizi - Zona C
- Art. 15 – Zona per Servizi Sociali e Consortili - Zona D
- Art. 16 – Zona per Servizi Tecnologici - Zona E
- Art. 17 – Zona a Verde Attrezzato - Zona F
- Art. 18 – Zone destinate a Viabilità e Parcheggio - Zona G
- Art. 19 – Zona Verde Pubblico Attrezzato e/o di Rispetto - Zona H
- Art. 20 – Zona Ferroviaria - Zona I
- Art. 21 – Zona Polivalente - Zona L
- Art. 22 – Zona per Attrezzature Generali - Zona M
- Art. 23 – Zona per Attrezzature e Servizi di Protezione Civile - Zona N
- Art. 24 – Zona di Rispetto dei Corsi d'Acqua - Zona O
- Art. 25 – Variazione della originaria destinazione d'uso
- Art. 26 – Interventi sugli edifici esistenti
- Art. 27 – Premialità ed incentivi per la ristrutturazione di edifici esistenti
- Art. 28 – Attività Estrattive
- Art. 29 – Passi carrai
- Art. 30 – Reti tecnologiche
- Art. 31 – Attività nocive
- Art. 32 – Misure di tutela ambientale, di tutela della salute pubblica e di riduzione del rischio sismico
- Art. 33 – Aree a rischio esondazione
- Art. 34 – Attività di locazione o vendita a terzi
- Art. 35 – Aree a rischio incidente rilevante
- Art. 36 – Disposizioni finali



PROVINCIA DELL'AQUILA



**ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA**

PARTE I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

FINALITÀ, CONTENUTI ED EFFICACIA

Il presente Piano Regolatore Territoriale (P.R.T.) del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila interessa il territorio del Comune di L'Aquila.

Esso produce gli stessi effetti giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 17.08.1942, n. 1150 e della L.R. 12.04.1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

Le Norme di attuazione formano parte integrante del P.R.T. completate dagli allegati elaborati grafici.

A partire dalla data di adozione da parte dell'ARAP e sino all'approvazione del presente Piano, il Comune dovrà applicare le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della L. 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla L. 30.07.1959, n. 615 e dalla L. 5.07.1966, n. 517, dalla L. 6.08.1967, n. 765 e dalla L. 19.11.1968, n. 1187.

Il Piano Regolatore del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila, in quanto Piano Territoriale di Coordinamento, ha vigore a tempo indeterminato.

Non sono autorizzabili all'interno del P.R.T. nuove opere in contrasto con esso.

Gli interventi previsti nel presente P.R.T. sono soggetti alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti norme ed alle disposizioni di cui agli elaborati di P.R.T.

Per quanto non precisato nelle presenti norme si applicano le vigenti leggi statali e regionali, con particolare riferimento alle norme urbanistiche, anche a carattere commerciale, e alle norme contenute nella legislazione vigente sulla difesa del suolo, sul contenimento dei consumi energetici, sull'igiene edilizia ed ambientale, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulle misure contro l'inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria.

La risoluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti delle presenti norme tecniche, è rimessa alla competenza esclusiva della Provincia dell'Aquila.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

Art. 2

ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE

Il presente P.R.T. si compone dei seguenti elaborati:

- a) Relazione generale;
- b) Norme tecniche di attuazione;

Elaborati Grafici:

- 1) Inquadramento territoriale – comprensorio - in scala 1:25.000
- 2) Assetto del Territorio QRR scala 1: 100.000
- 3) Piano Regionale Paesistico - scala 1:25.000
- 4) Carte dei vincoli
- 5) 4a) Aree a Rischio Incidente Rilevante Agglomerato Bazzano-Paganica
- 6) 4b) Piano Stralcio Regionale Difesa Alluvioni
- 7) Planimetria di inquadramento 1:10.000
- 8) Stato di Fatto Agglomerato di Sassa scala 1:2000
- 9) Zonizzazione su catastale Agglomerato di Pile scala 1:2000
- 10) Zonizzazione su catastale Agglomerato di Bazzano Nord - (Paganica) scala 1:2000
- 11) Zonizzazione su catastale Agglomerato di Bazzano Sud scala 1:2000
- 12) Zonizzazione su catastale Agglomerato di Sassa scala 1:2000
- 13) Zonizzazione su catastale Agglomerato di Pile CON LOTTI in scala 1:2.000
- 14) Zonizzazione su catastale Agglomerato di Bazzano Nord CON LOTTI in scala 1:2.000
- 15) Zonizzazione su catastale Agglomerato di Bazzano Sud CON LOTTI in scala 1:2.000
- 16) Zonizzazione su catastale Agglomerato di Sassa CON LOTTI in scala 1:2.000
- 17) Zonizzazione su rilievo fotogrammetrico in scala 1:2000 Agglomerato di Pile
- 18) Zonizzazione su rilievo fotogrammetrico in scala 1:2000 Agglomerato di Bazzano Nord
- 19) Zonizzazione su rilievo fotogrammetrico in scala 1:2000 Agglomerato di Bazzano Sud
- 20) Zonizzazione su rilievo fotogrammetrico in scala 1:2000 Agglomerato di Sassa
- 21) Viabilità e Reti tecnologiche Agglomerato di Pile - scala 1:2000
- 22) Viabilità e Reti tecnologiche Agglomerato di Bazzano Nord-Paganica - scala 1:2000
- 23) Viabilità e Reti tecnologiche Agglomerato di Bazzano Sud - scala 1:2000
- 24) Viabilità e Reti tecnologiche Agglomerato di Sassa - scala 1:2000

Art. 3

EFFETTI DEL P.R.T. SUGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Il Comune dell'Aquila è tenuto ad uniformare e recepire il Piano Regolatore Generale alle indicazioni del presente P.R.T. e ad includere le previsioni del presente Piano fra le aree produttive inserite nel proprio strumento urbanistico generale.



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

Nella redazione del Piano Regolatore Comunale, dei Piani Regolatori Esecutivi, di Piani Particolareggiati, di Programmi pluriennali di attuazione (art. 13 Legge n. 10 del 28.01.1977) il Comune è tenuto ad osservare il rispetto del presente Piano in base all'art. 6 della Legge 1150/1942 e a provvedere ad adottare le varianti necessarie per rendere tali strumenti conformi al presente P.R.T.

Tutti gli interventi commerciali, ove esistenti o comunque ammessi dal P.R.T., sono sottoposti al rispetto del Piano di Urbanistica Commerciale del Comune di L'Aquila, anche ad integrazione e sostituzione delle disposizioni delle presenti norme tecniche.

Art. 4 PROCEDURE

Il presente Piano fa riferimento all'art. 87 della L.R. 18/1983 nel testo in vigore.

Agli artt. 21 e 34 delle N.T.A. del P.T.C.P. e alla determinazione del C.R.T.A. Regionale adottato con verbale del 15.10.2003 di cui si riportano di seguito i punti:

1. i Piani Territoriali dei Consorzi, le varianti generali e/o puntuali, anche in applicazione del D.P.R. 447/1998 (testo in vigore), sono approvati dal Consiglio Provinciale, in aderenza all'iter procedimentale prescritto dal combinato disposto della L.U.R. e della L.R. 11/1999;
2. l'iter procedimentale formativo dei Piani attuativi conformi ai Piani Regolatori Territoriali Esecutivi dei Consorzi è espresso nell'art. 87 della L.R. 18/1983 nel testo in vigore e pertanto è competenza della Giunta Provinciale (ex Giunta Regionale – comma 6);
3. gli interventi di razionalizzazione urbanistica interni ai piani attuativi, riconducibili nella sostanza all'art. 20, comma 8, della citata L.U.R., seguono l'iter procedimentale di cui al precedente punto 2. Per quanto riguarda, invece, i Piani Attuativi adottati in variante ai P.R.T., seguono l'iter procedimentale di cui al precedente punto 1.

Art. 5 URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE

L'ARAP è fornita dei poteri di esproprio conferiti dall'art. 21 del testo coordinato delle Leggi 29.07.1957 e 19.07.1959, n. 555, dall'art. 18, c. 7, della L.R. 18.08.2004, n. 32 e dalle attuali leggi e disposizioni in materia.

Ai fini dell'acquisizione delle aree necessarie al soddisfacimento delle dotazioni di urbanizzazioni primarie e secondarie del P.R.T. si applicano le disposizioni dell'art. 9 delle presenti N.T.A.

Per i costi di gestione e manutenzione delle infrastrutture e per ogni ulteriore costo sostenuto o da sostenere da parte dell'ARAP si rimanda al Regolamento per l'assegnazione e la gestione delle aree.

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI L'AQUILA
Delibera di C.P. n. 2 del 30/01/2017 – con modifiche introdotte a seguito della Conferenza di Consultazione del 17/10/2017



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

Dalla data di adozione del presente Piano da parte della Provincia si applicano le norme di salvaguardia previste dalle vigenti leggi.

Art. 6

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO NEGLI AGGLOMERATI

La sistemazione territoriale degli agglomerati è definita dal P.R.T. mediante:

- le Norme Tecniche di Attuazione
- la cartografia allegata alla relazione illustrativa del P.R.T.

Le Norme Tecniche di Attuazione sostituiscono il Regolamento Edilizio Comunale limitatamente alle prescrizioni per le zone interne agli agglomerati.

Le aree comprese negli agglomerati previsti dal presente Piano sono destinate agli insediamenti di cui ai successivi artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Alle imprese che si insediano negli agglomerati industriali saranno assegnati lotti aventi superficie commisurata alle loro esigenze attuali, relative ad un programma di immediata attuazione i cui termini dovranno essere riportati in apposita convenzione fra esse ed l'ARAP. Le imprese che intendono insediarsi negli agglomerati industriali sono tenute a presentare all'ARAP il programma dettagliato delle loro attività nonché dei programmi occupazionali.

Negli agglomerati industriali è consentito l'insediamento di imprese operanti in tutti i settori di cui all'art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, ad eccezione di quelle imprese che, per la loro attività, risultassero non compatibili con tutta la normativa vigente, anche in materia di rispetto ambientale, ecologica e di inquinamento idrico-atmosferico.

Ai sensi dell'art. 1, comma 50, della L.R. n. 11 del 16.07.2008 (*"Nuove norme in materia di commercio"*), in tutte le Zone del P.R.T. non sono consentiti nuovi insediamenti di esercizi commerciali per la vendita al dettaglio di media e grande superficie di vendita, come definita nell'art. 1, comma 3, della L.R. 11/2008. E' comunque consentita la vendita al dettaglio dei prodotti realizzati dalle aziende artigianali ed industriali ivi insediate. Nelle Zone appositamente individuate dalle presenti N.T.A. con destinazione commerciale è consentito l'insediamento di attività di vendita al dettaglio rientranti nella categoria degli "esercizi di vicinato", di cui all'art. 1, comma 3, L.R. 11/2008 cit..

Si applicano le disposizioni dell'art. 32 delle presenti N.T.A.

L'assegnazione nelle aree o richiesta di assegnazione deve essere corredata da una documentazione così come prevista nel regolamento. Il regolamento, inoltre, stabilisce le caratteristiche e la qualità dei progetti da presentare per ottenere il titolo edilizio (permesso di costruire, CILA e SCIA).

Ai sensi dell'art. 63 (*provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale*) della Legge n. 448



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

del 23.12.1998, l'ARAP ha la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree assegnate per l'insediamento di attività industriali o artigianali, nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione, o di riacquistare anche gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati, unitamente alle aree cedute, nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.

Il rilascio dei titoli edilizi è subordinato al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche. I luoghi da sottoporre a particolare disciplina per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono quelli indicati nel D.P.R. 24.07.1996, n. 503, e nella Legge 9.01.1989, n. 13. Gli interventi sugli edifici, aree di pertinenza o spazi pubblici e le parti da sottoporre a particolari soluzioni architettoniche sono:

- a) per edifici e strutture pubbliche: quelli previsti dal D.P.R. 24.07.1996;
- b) per edifici privati: quelli previsti dalla Legge n. 13/1989 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.M.LL.PP. 14.06.1989, n. 236.

Art. 7

SOGGETTI E COMPETENZE

L'esame e l'approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di tutte le opere di impianto e sistemazione di stabilimenti e costruzioni annesse sono demandati al Consiglio di Amministrazione dell'ARAP. I suddetti progetti dovranno essere completi di tutti i particolari, compresi quelli relativi ai servizi accessori, alle opere di accesso viario, alle opere di recinzione, sistemazione a verde del lotto, impianti ecologici e stoccaggi di smaltimento dei rifiuti e comunque i contenuti saranno quelli previsti anche nel citato Regolamento. Il rilascio del permesso di costruire (art. 1 della Legge 28.01.1977, n. 10), per la costruzione degli impianti nell'interno dell'area, da parte delle competenti amministrazioni comunali è subordinato al parere vincolante (Nulla-Osta) del relativo progetto da parte dell'ARAP, fatti salvi i pareri di competenza degli altri Enti ed Amministrazioni.

In particolare, compete all'ARAP la valutazione dell'insediabilità dell'attività e della conformità della destinazione d'uso proposta con la vocazione produttiva del lotto di riferimento, finalizzata al rilascio del titolo edilizio (permesso di costruire, CILA e SCIA). Residua alla competenza del Comune – Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) e Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) – la verifica della conformità del progetto ai parametri urbanistici ed edilizi e l'acquisizione dei necessari pareri e atti di assenso endoprocedimentali.

Le valutazioni inerenti l'assetto delle aree oggetto di cessione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, poste a carico dei proprietari e/o assegnatari dei lotti a favore dell'ARAP, nonché i relativi aspetti progettuali e di natura contrattuale-esecutiva, sono rimessi alla competenza dell'Unità Territoriale n. 3 dell'ARAP, nel rispetto delle previsioni del P.R.T..

Art. 8

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI L'AQUILA
Delibera di C.P. n. 2 del 30/01/2017 – con modifiche introdotte a seguito della Conferenza di Consultazione del 17/10/2017



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

PARCHEGGI

Nelle Zone del P.R.T. appositamente indicate nelle disposizioni delle presenti norme, in sede di rilascio del titolo abilitativo (permesso di costruire, CILA e SCIA) devono essere riservate, al di fuori delle aree stradali, superfici per il parcheggio delle autovetture (parcheggio pubblico, parcheggio privato, parcheggio di uso pubblico) nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1. Parcheggi pubblici.

Nelle Zone appositamente indicate dalle presenti norme, in relazione alle destinazioni d'uso insediate o da insediare, è prescritta la realizzazione di parcheggi pubblici, nella misura minima di 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile (Su) degli edifici esistenti o di previsione, comprensivi degli spazi di manovra e al netto della viabilità interna. I parcheggi dovranno essere localizzati all'interno del lotto e dovranno essere realizzati a cura e spese del proprietario e/o assegnatario, il quale dovrà procedere anche al successivo frazionamento e alla cessione delle relative aree al patrimonio dell'ARAP.

2. Parcheggi privati.

In tutte le zone di P.R.T., salvo diverse specifiche prescrizioni delle presenti norme, in sede di rilascio del titolo abilitativo devono essere riservate, al di fuori delle aree stradali, superfici private per il parcheggio delle autovetture in misura non inferiore a 10 mq ogni 10 mc di costruzione (V). Le stesse possono essere ubicate all'interno del lotto o in aree di pertinenza dello stesso e possono essere realizzate anche all'interno degli edifici, nei piani terra, nei piani interrati o seminterrati e sul lastrico solare.

3. Parcheggi privati di uso pubblico di specifica pertinenza degli insediamenti a carattere commerciale.

Per gli insediamenti a carattere commerciale di vendita al dettaglio, dove ammessi, nonché per gli insediamenti esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento (ove possibile), è fatto obbligo di reperire, in aggiunta ai parcheggi pubblici, di cui al precedente punto 1, e ai parcheggi privati, di cui al precedente punto 2, aree da destinare a parcheggi di specifica pertinenza – parcheggi privati di uso pubblico – nella misura prevista dall'art. 1, comma 38, della L.R. 16.07.2008, n. 11

Non è consentito destinare ad altri usi, anche temporaneamente, gli spazi di cui al presente articolo, siano essi devoluti a parcheggio pubblico, privato e/o di uso pubblico, se non attraverso la presentazione di uno specifico progetto edilizio con contenuti planivolumetrici, da sottoporre all'ARAP ed al Comune di L'Aquila per l'ottenimento del necessario titolo edilizio, mediante il quale sia dimostrato il soddisfacimento della dotazione di parcheggi richiesta in riferimento alla specifica tipologia dell'intervento esistente e di quello previsto.

Tutti i parcheggi di cui al presente articolo dovranno essere realizzati garantendo il reperimento di una Superficie permeabile (Sp) pari al 25% dell'intera superficie del parcheggio, mediante la realizzazione di aiuole spartitraffico o l'installazione di pavimentazioni con soluzioni alternative, come pavimenti autobloccanti o gigliati alveolari.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

Art. 9

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE AREE DESTINATE A STANDARD URBANISTICI

Alle aree di cui agli articoli 18 (*Zone destinate alla viabilità e parcheggio – Zona G*), 19 (*Zona a verde pubblico attrezzato e/o di rispetto – Zona H*) e 20 (*Zona ferroviaria – Zona I*) delle presenti N.T.A., è riconosciuto un diritto edificatorio corrispondente all'applicazione di un Indice di Utilizzazione fondiaria di 0,10 mq/mq, da localizzarsi nelle zone edificabili del P.R.T. in coerenza con le destinazioni d'uso ivi ammesse, nel rispetto di indici e parametri edilizi relativi a distanze, altezza e rapporto di copertura della corrispondente zona di atterraggio.

L'utilizzazione di tale diritto edificatorio è subordinato alla cessione gratuita al patrimonio dell'ARAP della corrispondente porzione di terreno destinato a standard urbanistici.

La proposta di cessione e relativo recupero di diritti edificatori può essere avanzata presso l'ARAP indipendentemente dalla presentazione di progetti di intervento. Il diritto edificatorio così recuperato può essere suddiviso in più lotti e può essere utilizzato in fasi successive, ma non può incrementare la Superficie Utile del lotto di destinazione per più del 50%. A tal fine l'ARAP si doterà di un registro delle cessioni destinato a monitorare l'utilizzazione dei diritti edificatori da trasferire.

Il proponente la cessione dovrà trasferire l'area in idonee condizioni di manutenzione, impegnandosi a conservare tali condizioni fino alla definitiva acquisizione in proprietà del terreno da parte dell'ARAP.

La presente norma è applicabile anche nelle procedure d'esproprio avviate e non definite. E' possibile il recupero di Se come stabilito nel presente articolo, anche nei casi di relitti di terreno confinanti con viabilità pubblica e parcheggi pubblici.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

PARTE II

NORME RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D'USO DELLE SINGOLE ZONE NEGLI AGGLOMERATI.

Art. 10 ZONIZZAZIONE DEL P.R.T.

Agli effetti della destinazione d'uso dei suoli il territorio compreso entro il perimetro degli agglomerati delle aree industriali è suddiviso nelle seguenti zone:

- A) ZONA INDUSTRIALE;
- B) ZONA ARTIGIANALE;
- C) ZONA COMMERCIALE E DI SERVIZI;
- D) ZONA PER SERVIZI SOCIALI E CONSORTILI;
- E) ZONA PER SERVIZI TECNOLOGICI;
- F) ZONA A VERDE ATTREZZATO;
- G) ZONA DESTINATE ALLA VIABILITA' E PARCHEGGIO;
- H) ZONA VERDE DI RISPETTO;
- I) ZONA FERROVIARIA;
- L) ZONA POLIVALENTE;
- M) ZONA PER ATTREZZATURE GENERALI;
- N) ZONA PER ATTREZZATURE E SERVIZI PROTEZIONE CIVILE;
- O) ZONA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA.

Art. 11 PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI.

1. Parametri – definizioni.

Superficie fondiaria – Sf – Corrisponde alla superficie del lotto, come da delimitazione delle tavole e, comunque, consiste in quella individuata nell'atto di assegnazione del lotto.

Superficie coperta – Sc – Si intende l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali dell'edificio con l'inclusione delle parti aggettanti chiuse e con l'esclusione delle sporgenze (balconi, cornicioni, tettoie, pensiline, gronde), delle parti interrato e dei porticati aperti.

Superficie utile – Su – Per i nuovi fabbricati e per quelli già costruiti, per superficie utile si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani (compresi quelli delle abitazioni del personale di sorveglianza) fuori ed entro terra, ad esclusione di autorimesse e di



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

parcheggi sotterranei, cantine sotterranee, servizi tecnici sotterranei del fabbricato (centrale termica, elettrica, di condizionamento, ecc.) porticati, logge, capannoni e tettoie aperti, nonché attrezzature ed impianti, accessori esterni al capannone (come motori, silos, aeratori, ecc.) purché non alloggiati all'interno di strutture murarie.

Superficie minima – Sm – È rappresentata dalla minima superficie del lotto ammissibile per gli interventi nelle singole zone.

Indice di fabbricabilità fondiaria – If– Esprime il Volume massimo, in metri cubi, costruibile per ogni metro quadro di Superficie fondiaria, Sf (mc/mq).

Indice di utilizzazione fondiaria – Uf– Esprime in metri quadrati la massima Superficie utile costruibile per ogni metro quadrato di Superficie fondiaria, Sf (mq/mq).

Volume edificio – V (mc.) – Il volume va computato sommando i prodotti della superficie lorda di ciascun piano delimitata dal perimetro esterno delle murature, per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti con esclusione del volume entroterra, misurata rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista in progetto.

Rapporto massimo di copertura – Rc (Q) – Esprime in percentuale il rapporto massimo ammissibile tra Superficie coperta e Superficie fondiaria o Superficie territoriale, a seconda della prescrizioni di zona.

Altezza dei fronti dell'edificio – Hf (m) – Per “altezza dei fronti dell'edificio” si intende la differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna, di cui in progetto e il livello costituito dalla linea inferiore di gronda della copertura.

Altezza della costruzione – H (m) – Per “altezza della costruzione” si intende la media delle altezze dei fronti, calcolate secondo il parametro Hf precedentemente definito. Sono escluse dal calcolo dell'altezza delle costruzioni i volumi tecnici, impianti, silos, insegne e assimilabili.

Distanza minima – Dm – Rappresenta la distanza minima dei corpi di fabbrica dal confine del lotto assegnato.

Superficie permeabile – Sp – E' la quota della superficie di riferimento permeabile naturalmente in modo profondo, senza cioè la presenza di pavimentazioni impermeabili o manufatti interrati.

Indice di Densità arborea – Da – Esprime il numero di alberi d'alto fusto da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento specificata dalle presenti norme.

2. Distanze.

Disposizioni comuni.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

Le distanze intercorrenti tra i fabbricati e le distanze dei fabbricati dai confini di proprietà, dai confini urbanistici di zona e dal ciglio stradale si calcolano sulla sagoma rappresentata dalla Superficie coperta (Sc) dell'edificio, come definita nel presente articolo.

Nel caso di fronti non paralleli la distanza va misurata dai punti più vicini.

Gli sporti, le pensiline, i balconi, i loggiati, i portici, i ballatoi, se completamente aperti, non vengono computati ai fini del calcolo delle distanze sino ad una sporgenza massima di m. 1,50 dalla parete dell'edificio.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel caso di gruppi di edifici con indicazioni plano-volumetriche, nei limiti dell'art. 9 del D.M. 02.04.1968, n. 1444.

Distanze dai confini

Le distanze dai confini si misurano dai confini di proprietà, dai confini urbanistici di zona (con esclusione delle fasce di rispetto stradale e di elettrodotto), dai parcheggi pubblici, dai restanti spazi pubblici esistenti o di previsione (da cedere e/o ceduti all'ARAP), secondo le disposizioni delle specifiche norme di zona.

Per le nuove costruzioni è imposta la distanza minima dai confini di m. 5,00, salvo diverse e più restrittive disposizioni di Zona.

Se espressamente ammessa dalle disposizioni di Zona, la costruzione sul confine o in aderenza è consentita nei seguenti casi:

- per gli interventi di ristrutturazione edilizia su manufatti esistenti che al momento dell'intervento sono uniti o aderenti;
- in adiacenza a edifici esistenti posti sul confine con parete priva di vedute, nei limiti dell'ingombro planimetrico e altimetrico dell'edificio esistente;
- con l'assenso del proprietario confinante, a mezzo di atto trascrivibile;
- per gli interventi che fronteggiano edifici esistenti che presentano una distanza dal confine minore della metà di quella ammessa di m. 5,00, il soggetto che interviene può chiedere la comunione del muro per la costruzione in aderenza, secondo le modalità stabilite dall'art. 875 del Codice Civile.

Distanze tra fabbricati

Le distanze tra i fabbricati si intendono tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate, anche se una sola parete è finestrata.

Per le nuove costruzioni è imposta la distanza minima tra fabbricati pari all'altezza del fabbricato più alto con il limite minimo assoluto di m. 10,00, salvo diverse e più restrittive disposizioni di Zona.

Sono ammesse distanze inferiori, con un minimo di m. 6,00, se nessuna delle due pareti che si fronteggiano è finestrata e se l'area tra i due fabbricati non è aperta al pubblico transito.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- m. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7;
- m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

– m. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15.

Per gli interventi di ristrutturazione con integrale demolizione e ricostruzione, nonché per gli ampliamenti e le sopraelevazioni di edifici esistenti, valgono le disposizioni previste per le nuove costruzioni.

Distanze dalle strade

In tutte le Zone di P.R.T. valgono le disposizioni del D.L. n. 285 del 30.04.1992 (“Nuovo Codice della Strada”) e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”).

Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti, ivi comprese le sopraelevazioni e la ristrutturazione con ampliamento, devono comunque garantire il rispetto delle norme sulle distanze di cui al presente articolo.

Art. 12

ZONA INDUSTRIALE - ZONA A

All'interno dei singoli lotti industriali valgono le seguenti norme:

- A) Sono previste soltanto costruzioni corrispondenti al carattere specifico della zona prevista dal Piano (insediamento industriale). Nei lotti industriali non sono consentiti locali di abitazione; è consentita soltanto la realizzazione di un alloggio per il custode ed uno per il personale tecnico (turnisti) la cui cubatura è compresa in quella generale, la cui presenza, indispensabile e continua in loco, è stata comprovata dall'azienda assegnataria del lotto e fino ad un massimo, per ciascun alloggio, di mq.120 calpestabili. Per gli uffici ed i servizi complementari la superficie dovrà essere proporzionata al numero degli addetti. Tale indicazione sarà valutata in via discrezionale dall'ARAP.

Potrà essere consentita altresì la realizzazione di una foresteria, a giudizio insindacabile del Comitato direttivo, secondo le esigenze e le dimensioni delle singole aziende.

Sono previste aree per la commercializzazione dei prodotti entro un massimo del 15% della superficie coperta; tale superficie deve essere compresa nel limite della superficie coperta consentita.

- B) **Sm = 2000 mq.**

Sc min. = 0,20 - Sc max. = 0,60

Alle imprese che comprovino le necessità di disporre di più ampi spazi da destinare a deposito di materie prime o prodotti connessi all'attività svolta può essere consentita una utilizzazione del lotto industriale inferiore alla superficie minima coperta di 0,20 mq/mq.

H max = m. 22.50

secondo i parametri di cui al precedente articolo e fatte salve eventuali disposizioni restrittive, ad esclusione di macchinari ed attrezzature specifiche e specialistiche, antenne, silos, camini, e simili.



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

La superficie del lotto non coperta sarà oggetto di sistemazioni a parcheggi e a verde sulla base dei seguenti standard minimi:

- P (parcheggi privati) = la superficie dei parcheggi dovrà essere pari a quella prevista dalla Legge 122/89 e comunque non inferiore al 15% del lotto.
Si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 1 - p. 2) - e comma 2, delle presenti N.T.A..
- V (verde) = 10% del lotto, con un indice di Densità arborea (Da) pari a circa un albero di alto fusto ogni 30 mq..

La copertura degli edifici può ospitare giardini pensili, attrezzature sportive e ricreative d'uso aziendale, parcheggi, senza che ciò comporti superficie utile e purché non si determinino nuove volumetrie.

- C) Distacchi dalle strade esistenti e di progetto mt. 10 misurati dal limite del lotto assegnato.
Distacchi delle costruzioni dai confini dei lotti assegnati mt. 6
Le cabine per l'ENEL, per gas metano, per centraline telefoniche, per acqua potabile e per ogni altro servizio di utenze, possono essere ubicate al confine con le fasce verdi di rispetto, nonché a distanza non inferiore a mt. 3.00 dai confini di altri lotti, fatte salve le norme vigenti in materia e le prescrizioni degli Enti fornitori dei servizi stessi. Per i capannoni e tettoie aperte (addossate ai capannoni) la distanza dai confini dei lotti non deve essere inferiore a mt. 5. Per i distacchi minimi tra pareti finestrate all'interno dei lotti valgono le norme del Codice Civile. Le opere di recinzione dovranno essere particolarmente curate; di norma, sono escluse opere con muratura continua e chiusa. Sono ammesse zoccolature in muratura di limitata altezza sul terreno, non superiore in ogni caso a mt. 0.60. I materiali da utilizzare per la recinzione dovranno garantire un aspetto omogeneo e saranno indicati caso per caso dall'ARAP.
- D) La portineria dovrà essere addossata alla recinzione esterna, fatta salva la distanza dagli altri lotti. Tale costruzione dovrà essere realizzata all'ingresso e potrà coprire al massimo mq. 80 ed essere alta non più di ml. 3.50; è inoltre ammessa la costruzione a confine di tettoie aperte adibite a parcheggio di auto, nonché la realizzazione di pese e bascule.
- E) È consentita, nel rispetto delle distanze minime delle recinzioni dei lotti, di cui al precedente punto C, la costruzione di un piano interrato per parcheggi, depositi ed impianti al servizio delle attività produttive nel rispetto delle normative vigenti per le specifiche destinazioni richieste.
- F) All'interno delle zone è consentita la realizzazione di interventi per il ricovero di attrezzature ed automezzi, per la preparazione e sagomatura ferri per armature, taglio legname per armature e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività edili, nel rispetto degli indici e dei parametri del presente articolo.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

- G) Nelle zone di cui al presente articolo possono insediarsi anche le attività previste nel successivo art. 13 (zona artigianale) nel rispetto delle disposizioni dello stesso art. 13.
- H) Nelle zone di cui al presente articolo possono essere localizzati gli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e della L.R. 45/2007, con esclusione delle discariche e nel rispetto della normativa vigente.
La localizzazione di tali impianti dovrà essere sottoposta a preventivo parere dell'ARAP che lo esprime compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime.
- I) Nelle aree di cui al presente articolo possono essere altresì localizzati impianti ad energia rinnovabile ai sensi del D.P.R. 387/2003.

Art. 13

ZONA ARTIGIANALE - ZONA B

All'interno di tali aree sono ammesse costruzioni per lo svolgimento di attività artigianali, produttive e di servizio, concessionarie di macchinari e veicoli industriali ed autoveicoli con officine annesse. Sono previsti locali di abitazione per i titolari delle attività artigianali con superficie massima di 120 mq. calpestabili e servizi complementari quali, ad esempio, mense, agenzie di trasporto ed altre attività di supporto alle aziende artigiane come, ad esempio, aree per mostre mercato e di commercializzazione dei propri prodotti, entro un massimo del 15% della superficie utile da realizzare. Tali servizi saranno ammessi purché non siano in contrasto con gli interessi dell'ARAP o con analoghe iniziative che lo stesso intenderà intraprendere.

Le costruzioni possono sorgere sui lotti singoli, con edifici isolati o a schiera, oppure in interventi coordinati di più imprese e capannoni in un unico lotto complessivo.

Sm = 1000 mq.

Sc min 0,20 – Sc max. 0,50

H max. 12,50 m.

- P (parcheggi privati) = la superficie dei parcheggi dovrà essere pari a quella prevista dalla Legge 122/89 e comunque non inferiore al 15% del lotto. Si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 1 - p. 2) - e comma 2, delle presenti N.T.A..

Nel caso di capannoni a schiera e/o in interventi coordinati, Sc può arrivare ad un massimo di 0.60 mq/mq. I distacchi minimi delle costruzioni sono di mt. 5 dal confine del lotto assegnato e in aderenza fra pareti e pareti di edifici in caso di interventi a schiera. I distacchi dalle strade di P.R.T. sono pari a mt. 10 misurati dal limite del lotto assegnato. Per quanto riguarda le caratteristiche delle recinzioni e le superfici da destinare a verde valgono le norme di cui all'art. 14.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

Le cabine per l'ENEL, per il gas metano, per centraline telefoniche, per acqua potabile e per ogni altro servizio di utenze, possono essere ubicate al confine con le fasce verdi di rispetto, nonché a distanza non inferiore a mt. 3.00 dai confini di altri lotti, fatte salve le norme vigenti in materia e le prescrizioni degli Enti fornitori dei servizi stessi. Per i capannoni e tettoie aperti la distanza dai confini dei lotti non deve essere inferiore a mt. 5. È consentita, nel rispetto delle distanze minime delle recinzioni dei lotti, di cui al precedente punto C dell'art. 12, la costruzione di un piano interrato per parcheggi, depositi ed impianti al servizio delle attività produttive, nel rispetto delle normative vigenti per le specifiche destinazioni richieste. Nelle zone di cui al presente articolo possono insediarsi anche le attività previste nel precedente art. 16 (zona industriale) nel rispetto delle disposizioni dello stesso art. 12.

All'interno delle zone è consentita la realizzazione di interventi per il ricovero di attrezzature ed automezzi, per la preparazione e sagomatura ferri per armature, taglio legname per armature e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività edili nel rispetto degli indici e dei parametri elencati nel presente articolo.

Art. 14

ZONA COMMERCIALE E DI SERVIZI - ZONA C

In dette aree sono ammesse le seguenti attività:

Commerciali all'ingrosso e al dettaglio, per servizi commerciali con connessa residenza di servizio, commerciali legate alla grande distribuzione ed ai mercati generali, supermercati ed ipermercati, centri commerciali, concessionarie di macchinari e veicoli industriali ed autoveicoli con officine annesse, attività di autotrasportatori e spedizionieri.

Sm = 5000 mq.

Uf = 0.20 mq/mq. minimo fino ad un massimo di 0.40 mq/mq.

H max. 12,50 m.

- Parcheggi = parcheggi privati, pubblici e di uso pubblico, secondo i seguenti parametri:
 - art. 1, co. 38, L.R. n. 11 del 16.07.2008;
 - Legge 122/89;
 - art. 5 D.M. 1444/1968 (40 mq / 100 mq di pavimento).
 Si applicano le disposizioni dell'art. 8 delle presenti N.T.A..
- Distacco stradale minimo D = ml. 10,00 (misurati dal limite del lotto assegnato)
- Distacco dei fabbricati dai confini del lotto D = $\frac{1}{2}$ H max con min. ml 10,00
- Distacco tra fabbricati D = ml. 10.00
- Verde V = 10% del lotto, con un indice di Densità arborea (Da) pari a circa un albero di alto fusto ogni 30 mq.

In questa Zona non sono consentiti nuovi insediamenti commerciali di vendita al dettaglio



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

ad eccezione degli “esercizi di vicinato”, aventi superfici di vendita non superiore complessivamente a mq. 250 con esclusione delle superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 11/2008.

Per gli insediamenti commerciali esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 – lett. a), b), c), e d), del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, nel testo in vigore, senza incrementi di volumetria e di superficie di vendita, a condizione che siano garantite le seguenti dotazioni:

- a) standard urbanistici (parcheggi pubblici e verde pubblico) = 80 mq di spazio - escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi - ogni 100 mq della superficie utile (Su) degli edifici a ciò destinati, da realizzare e cedere gratuitamente al patrimonio dell'ARAP;
- b) parcheggi di specifica pertinenza (parcheggi privati di uso pubblico) = nella misura prevista dall'art. 1, comma 38, della L.R. 11/2008 - con esclusione di quelli di servizio alla struttura, carico e scarico merci, personale dipendente e per quelli a destinazione pubblica.

È consentita la previsione di attività produttive, nel limite del 10% delle aree fondiari assegnate alle singole attività per commercio da localizzare all'interno delle medesime, al fine di attuare l'attività produttiva di supporto ai prodotti commercializzati dall'azienda.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle recinzioni valgono le norme di cui all'art. 12. Le cabine per l'ENEL, per il gas metano, per centraline telefoniche, per acqua potabile e per ogni altro servizio di utenze, possono essere ubicate al confine con le fasce verdi di rispetto nonché a distanza non inferiore a mt. 3.00 dai confini di altri lotti, fatte salve le norme vigenti in materia e le prescrizioni degli Enti fornitori dei servizi stessi. Per i capannoni e tettoie aperti la distanza dai confini dei lotti non deve essere inferiore a mt. 5. È consentita, nel rispetto delle distanze minime delle recinzioni dei lotti, di cui al punto C dell'art. 16, la costruzione di un piano interrato per parcheggi, depositi ed impianti al servizio delle attività produttive.

Con motivato provvedimento del Consiglio di Amministrazione è consentita la realizzazione di un'abitazione nei limiti dei 120 mq calpestabili la cui cubatura deve essere compresa in quella generale consentita.

Art. 15

ZONA PER SERVIZI SOCIALI E CONSORTILI - ZONA D

All'interno delle zone per Servizi Sociali e Consortili sono ammesse attività pubbliche e/o private ad interesse collettivo, quali, a titolo di esempio:

- centri direzionali e di assistenza tecnica a sostegno delle aziende, centri di ricerca, centri di formazione professionale, scuole di specializzazione per lavorazioni tecnologiche, processi produttivi, marketing e pubblicità, attività connesse con l'istruzione secondaria relativa unicamente a corsi di perfezionamento al lavoro, con esclusione di asili e strutture scolastiche in genere (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

- primo e secondo grado);
- impianti centrali di servizi tecnici (autoporti e centri internodali) e di servizio al trasporto stradale (quali terminal autobus con relativi servizi, distributori di carburante);
 - stazioni di servizio e di ristoro (bar, self service, ristoranti);
 - attività di autotrasportatori e spedizionieri;
 - sedi operative di aziende municipalizzate o consorziali che gestiscono servizi pubblici.

Non sono escluse le destinazioni complementari e compatibili con quelle sopra elencate a giudizio motivato dell'ARAP, così come individuate dalla classificazione ISTAT relativamente alle categorie dei servizi.

All'interno delle zone riservate a servizi dei singoli agglomerati, l'ARAP potrà localizzare un'area destinata a rustici industriali che dovranno ospitare locali utili a particolari fasi della lavorazione o smistamento merci delle industrie insediate nell'agglomerato.

In tutte le aree destinate a “servizi consortili” è consentito, oltre l'intervento diretto dell'ARAP, anche l'intervento esterno, previa domanda di richiesta (Enti pubblici e privati, Associazioni, Consorzi ecc.) sulla base di presentazione di un progetto planovolumetrico con le relative destinazioni d'uso, piano finanziario e di gestione e relativa convenzione da stipularsi con l'ARAP.

I parametri da rispettare sono:

- Superficie minima (S_m) = 1000 mq.
- U_f = 0.40 mq/mq. - indice massimo
- Distacchi dalle strade esistenti e di progetto = mt. 10 dal limite del lotto assegnato.
- Distacchi dai confini del lotto assegnato = mt. 5.00. Per i capannoni e tettoie aperti la distanza dai confini dei lotti non deve essere inferiore a mt. 5.
- P (parcheggi privati) = la superficie dei parcheggi dovrà essere pari a quella prevista dalla Legge 122/89 e comunque non inferiore al 20% del lotto.
Si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 1 - p. 2) - e comma 2, delle presenti N.T.A..
- Verde V = 10% della superficie totale, con un indice di Densità arborea (Da) pari a circa un albero di alto fusto ogni 30 mq.
- Altezza massima = ml. 12,50.

È ammessa, per ogni azienda, la costruzione di un alloggio per il personale di sorveglianza e/o manutenzione con superficie netta non superiore a mq. 90.

È facoltà dell'ARAP, previa delibera, prevedere sulla base delle richieste che perverranno la distribuzione dei diversi servizi, al fine di dare organica attuazione alle scelte programmatiche.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

Art. 16 ZONA PER SERVIZI TECNOLOGICI - ZONA E

Sono ammesse tutte le attrezzature di natura strettamente tecnologica quali, a titolo di esempio: serbatoi, centrali, impianti di depurazione, impianti di sollevamento, nonché magazzini ed officine per la manutenzione degli agglomerati, attrezzature antincendio.

- Distacchi dalle strade esistenti e di progetto = mt. 10 dal ciglio della fascia di rispetto.
- Distacchi dai confini del lotto assegnato = mt. 10.
- Verde = minimo 15% della superficie del lotto, con un indice di Densità arborea (Da) pari a circa un albero di alto fusto ogni 30 mq..
- Uf = 0.40 mq/mq. - indice massimo.

È ammessa la costruzione di alloggi di custodia nei limiti di mq. 120 calpestabili.

Art. 17 ZONA A VERDE ATTREZZATO - ZONA F

Tali aree sono destinate alla realizzazione di parchi, aree attrezzate per il gioco, per il riposo, per lo sport e per attività espositive e fieristiche, per il turismo e per il tempo libero, per attività ricettivo-ricreative.

In esse saranno curate le alberature esistenti e la posa a dimora di nuove piantumazioni, con un indice di Densità arborea (Da) pari a circa un albero di alto fusto ogni 30 mq.

Potranno inoltre essere ubicate, secondo le norme che seguono, attrezzature per lo svago, chioschi, bar, teatri all'aperto, impianti sportivi per allenamento, impianti per lo spettacolo ecc.

a) Aree con superfici comprese tra mq. 2000 e mq. 10.000

- Uf = 0.10 mq/mq. - indice massimo
- Distacchi dalle strade esistenti e di progetto = mt. 10 dal ciglio della fascia di rispetto
- Distacchi dai confini del lotto assegnato = mt. 10
- P (parcheggi privati) = la superficie dei parcheggi dovrà essere pari a quella prevista dalla Legge 122/89.
Si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 1 - p. 2)
- e comma 2, delle presenti N.T.A..
- Altezza massima = ml. 12,50.

b) Aree con superficie oltre i mq. 10.000

Sono ammesse, oltre alle attività riportate nel presente articolo, attrezzature di allenamento, attrezzature sportive per spettacoli, teatri all'aperto ecc.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

- Indice di fabbricabilità If = 0.10 mc/mq
- Rapporto di copertura Rc = 15% dell'area
- P (parcheggi privati) = la superficie dei parcheggi dovrà essere pari a quella prevista dalla Legge 122/89.
Si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 1 - p. 2) - e comma 2, delle presenti N.T.A..
- Altezza massima = ml. 12,50
- Altezza H = ml 7.50 (per i fabbricati accessori alle attrezzature)
- Verde pubblico V = 60% min. dell'area
- Distanza dai confini D = ml. 10
- Distanza dalle strade D = ml. 20 ove non sia prescritta maggiore distanza per il rispetto stradale.

Art. 18

ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ E PARCHEGGIO - ZONA G

Le zone destinate alla viabilità comprendono:

- a) le strade;
- b) i nodi stradali;
- c) i parcheggi.

Le rappresentazioni grafiche dei nodi stradali, dei parcheggi e dei tracciati hanno valore vincolante.

I progetti esecutivi potranno apportare modeste modifiche alle previsioni del P.R.T., dovute all'approssimazione conseguente alla scala di rappresentazione e sopravvenute esigenze di carattere legislativo e normativo che dovessero nel frattempo intervenire.

Ulteriori e più sostanziali modifiche di quelle in precedenza precisate dovranno seguire il procedimento di variante.

In sede di redazione dei progetti esecutivi dovrà essere rispettato il Decreto del 05.11.2001.

Le aree ricadenti in zone destinate a parcheggi e viabilità sono in dotazione al Nucleo e contribuiscono al soddisfacimento degli standard complessivi del piano. Per l'attuazione di Zone si applicano le disposizioni dell'art. 9 delle presenti N.T.A..

I parcheggi pubblici dovranno essere realizzati garantendo il reperimento di una Superficie permeabile (Sp) pari al 25% dell'intera superficie destinata a parcheggio, mediante la realizzazione di aiuole spartitraffico o l'installazione di pavimentazioni con soluzioni alternative, come pavimenti autobloccanti o gigliati alveolari.

Art. 19

ZONA VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E/O DI RISPETTO - ZONA H

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI L'AQUILA
Delibera di C.P. n. 2 del 30/01/2017 – con modifiche introdotte a seguito della Conferenza di Consultazione del 17/10/2017



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

Le aree ricadenti in zone destinate a verde pubblico, attrezzato e/o di rispetto, sono in dotazione al Nucleo e contribuiscono al soddisfacimento degli standard complessivi del piano. Per l'attuazione di tale Zona si applicano le disposizioni dell'art. 9 delle presenti N.T.A..

Nelle zone verdi possono trovare luogo le reti dei servizi tecnologici, impianti puntuali se di modeste dimensioni, percorsi pedonali e piste ciclabili. Sono consentiti manufatti di modeste dimensioni ad esclusivo servizio delle reti tecnologiche e canalizzazioni passanti in tali fasce (cabine telefoniche, rampe, tombini d'ispezione, armadi di controllo ecc.), mentre è assolutamente vietato qualunque altro tipo di costruzione stabile.

Lungo la fascia di rispetto del fiume Raio e del fiume Aterno si deve curare, con un progetto a parte redatto dall'ARAP, la sistemazione di un rimboschimento ecologico ed il ripristino delle sponde a verde, al fine di garantire l'ecosistema fluviale.

Ad ogni modo, all'interno delle aree ricadenti in zone destinate a verde pubblico, attrezzato e/o di rispetto, devono essere curate le alberature e garantire le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione a verde, con un indice di Densità arborea (Da) pari a circa un albero di alto fusto ogni 30 mq..

Alle Zone a verde pubblico, attrezzato e/o di rispetto, non possono essere attribuite destinazioni diverse da quelle espressamente indicate nel presente articolo, se non attraverso procedure di variante puntuale al P.R.T.. Pertanto, su tali aree, anche se situate in prossimità delle strade, non possono essere realizzati parcheggi, sia pubblici sia privati, né stazioni di rifornimento, aree di servizio e impianti di autolavaggio di autoveicoli, ad eccezione di quelle poste in prossimità di strade statali o provinciali.

In particolare, nelle zone verdi in prossimità di strade statali o provinciali può essere autorizzata dall'ARAP la costruzione di stazioni di rifornimento veicoli, aree di servizio, autolavaggi veicoli; tali stazioni, nel totale rispetto del Nuovo Codice della strada nel testo in vigore e delle normative di settore, non potranno essere collocate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli accessi preesistenti e da quelli previsti nel P.R.T.

Art. 20

ZONA FERROVIARIA - ZONA I

Le zone ferroviarie sono destinate esclusivamente ad impianti e costruzioni ferroviarie (raccordi ferroviari, scali merci, scali passeggeri). Per l'attuazione di tale Zona si applicano le disposizioni dell'art. 9 delle presenti N.T.A..

Art. 21

ZONA POLIVALENTE - ZONA L

Nelle aree contrassegnate come zone polivalenti sono previsti gli insediamenti di attività di



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, da attuarsi anche attraverso tipologie miste con applicazione degli indici afferenti l'attività prevalente.

Nella Zona Polivalente inclusa all'interno della fascia di rispetto di m. 150 dal fiume Vera, così come individuata sugli elaborati grafici del P.R.T., sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 15 (Zona per Servizi Sociali e Consortili) limitatamente a quelli ritenuti ammissibili dall'art. 80, comma 5, della L.R. n. 18 del 12.04.1983, nel testo modificato ed integrato dall'art. 17 della L.R. n. 5 del 19.01.2016 e dall'art. 7 della L.R. n. 8 del 4.03.2016.

Nell'area polivalente dell'agglomerato industriale di Sassa, ex zona per servizi tecnologici, sottoposta a variante con deliberazione di G.P. n. 21 del 22.02.2010, possono essere localizzate esclusivamente le attività di cui all'art. 17 – ARTIGIANALE e all'art. 19 – SERVIZI.

Art. 22

ZONA PER ATTREZZATURE GENERALI - ZONA M

Tali zone sono destinate ad attività direzionali (uffici, centri congressi, spettacolo), ad attività di ricerca, ad attività di tipo produttivo, ad attività commerciali, ad attività ricreative ricettive.

In tali zone il P.R.T. si attua per intervento diretto con i seguenti parametri:

- lotto minimo = mq. 7.500
- U_f = 0,40 mq/mq
- R_c = 30% superficie del lotto (max) ridotta a 20% per le attività commerciali.
- Distanze dalle strade esistenti o di progetto D = ml. 10,00 misurati dal ciglio della fascia di rispetto.
- Distanze dai confini D = ml. 10,00
- H = 12.50
- P (parcheggio) =
 - parcheggi privati: la superficie dei parcheggi dovrà essere pari a quella prevista dalla Legge 122/89;
 - parcheggi privati di uso pubblico: nel caso di applicazione della L.R. 11/2008 si applicano anche i parametri previsti dalla legge stessa e comunque non inferiore al 20% del lotto.Si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 1 - p. 2) e p. 3) - e comma 2, delle presenti N.T.A..
- Verde privato = 20% della superficie del lotto, con un indice di Densità arborea (D_a) pari a circa un albero di alto fusto ogni 30 mq.

La residenza è ammessa prioritariamente per il personale adibito alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai servizi di vigilanza con una volumetria massima pari a mc. 600.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

Art. 23

ZONA PER ATTREZZATURE E SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE – ZONA N

Questa zona a vincolo speciale verrà destinata ad uso e secondo le esigenze proprie degli uffici competenti della Protezione Civile Regionale, in pianta stabile e/o a seconda degli eventi calamitosi che si dovessero verificare nell'aquilano.

In essa sono ammessi: uffici Comando Regionale Protezione Civile, deposito e stoccaggio materiali, officine macchine, deposito e mezzi, nonché una zona attrezzata per evacuazione e stazionamento profughi che preveda: baraccopoli, tendopoli, terreni attrezzati con allacci alle reti idrica, fognante, pubblica illuminazione, cablaggio, ecc., pista di atterraggio per elicotteri.

Per i parametri urbanistici ed edilizi si rimanda alle specifiche disposizioni di Legge e di Settore.

Sarà cura del Nucleo, con proprio atto deliberativo, reperire l'area per la destinazione prevista nel presente articolo.

Art. 24

ZONA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA – ZONA O

Sono zone individuate come fascia di arretramento dell'edificazione, rientrando comunque nel calcolo della superficie fondiaria.

Art. 25

VARIAZIONI DELLA ORIGINARIA DESTINAZIONE D'USO

I cambi di destinazione d'uso sono consentiti soltanto se finalizzati a rendere coerente la destinazione esistente con quelle ammesse dal presente P.R.T..

Ai fini dell'attuazione del presente P.R.T. e dell'applicazione delle possibilità previste dalla L.R. 15.10.2012 n. 49 e ss.mm.ii., per edifici dismessi si intendono i manufatti per i quali sia comprovata la cessazione, da almeno un anno, dell'attività precedentemente assentita.

Per la razionale utilizzazione delle aree e degli insediamenti, su istanza delle imprese interessate e con successivo provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP, è consentito il cambiamento della originaria destinazione d'uso di un manufatto o parte di esso, in altra diversa destinazione purché compresa fra quelle consentite dagli artt. 12, 13, 14 e 15 delle presenti norme, nel rispetto e nell'adeguamento di essi.

Tale possibilità può essere esercitata solo nel caso in cui il richiedente dimostri, ed il Consiglio di Amministrazione dell'ARAP comprovi, la cessazione dell'attività da almeno un anno e l'impossibilità di ripristino di attività compatibili con la destinazione di piano

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI L'AQUILA
Delibera di C.P. n. 2 del 30/01/2017 – con modifiche introdotte a seguito della Conferenza di Consultazione del 17/10/2017



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

esistente. Il cambio di destinazione d'uso del lotto di competenza va sottoposto ad eventuale variante urbanistica generale o specifica. Il cambio della destinazione d'uso dell'immobile e del relativo lotto di pertinenza diventa efficace soltanto a seguito della positiva definizione delle procedure di variante al P.R.T..

Sono fatte salve le disposizioni normative relative all'adeguamento del manufatto alla nuova attività.

La riconversione degli edifici dismessi potrà essere consentita previa verifica dell'avvenuta cessazione dei vincoli connessi agli eventuali finanziamenti pubblici fruiti dopo la realizzazione dell'originario impianto edilizio-produttivo ed al termine del programma aziendale allegato alla originaria assegnazione dell'area pertinenziale.

Le attività esistenti in contrasto con le norme del Piano devono essere trasferite secondo i tempi previsti dal regolamento dell'ARAP.

Art. 26

INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI

Sugli edifici, legittimi o legittimati, esistenti all'interno del perimetro del Nucleo di Sviluppo Industriale, ivi comprese le fasce di rispetto, aventi destinazione d'uso incompatibile con quelle ammesse nel P.R.T., sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, e ss.mm.ii..

Per i soli fini di adeguamento funzionale, strutturale ed igienico-sanitario è ammesso un premio di cubatura *una tantum* con un incremento massimo del 20% della volumetria esistente alla data di adozione del P.R.T., purché gli interventi garantiscano il rispetto delle norme sulle distanze e avvengano sul fronte opposto a quello stradale e/o in elevazione (fino ad un'altezza massima pari a mt. 10.50).

Art. 27

PREMIALITÀ ED INCENTIVI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI

Il presente P.R.T. recepisce la L.R. n. 49 del 15.10.2012, come modificata dalla L.R. n. 62 del 18.12.2012, per tutti gli immobili che alla data di efficacia delle disposizioni contenute nella Legge di conversione del D.Lgs. n. 70 del 13.05.2011, ossia il 9.11.2011 (120 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 106 del 12.07.2011), risultavano legittimamente esistenti o legittimati con specifici permessi di costruire in sanatoria.

A tal fine, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per gli edifici di cui al presente comma è possibile avvalersi delle premialità e degli incentivi previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4 e 5, della L.R. 49/2012 a condizione che vengano reperiti o integrati gli spazi per le urbanizzazioni secondarie, garantendo il reperimento delle quantità minime previste dall'art. 5 del D.M. 1444/1968, senza



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

riduzioni, e nel rispetto dei seguenti criteri:

- è ammesso il ricorso, in tutto o in parte, alla monetizzazione sostitutiva delle aree per urbanizzazioni secondarie soltanto in conseguenza dell'applicazione delle premialità e degli incentivi riconosciuti dalla L.R. 49/2012 e nel solo caso in cui sia documentatamente impossibile reperire detti spazi nell'area di intervento, unicamente per la quota impraticabile;
- qualora non sia determinabile il costo di acquisizione delle aree equivalenti attraverso i valori riportati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, il relativo valore di mercato dovrà essere asseverato dal progettista in sede di presentazione del progetto di ristrutturazione a mezzo di specifica perizia estimativa;
- l'inizio dei lavori delle opere oggetto di permesso di costruire é subordinato alla effettiva cessione delle aree per le urbanizzazioni secondarie e/o al pagamento delle indennità relative alla monetizzazione sostitutiva. Per gli interventi di cui agli artt. 6-bis, 22 e 23 del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, e ss.mm.ii. (interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata - CILA - o a segnalazione certificata di inizio attività SCIA), la cessione delle aree e/o il pagamento delle indennità deve avvenire prima della comunicazione medesima;

b) le destinazioni d'uso compatibili e complementari a quelle ammesse nelle diverse Zone del P.R.T., ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5, della L.R. 49/2012, sono quelle di seguito indicate:

A - usi industriali, compatibili con:

- Attività artigianali;
- Servizi per la logistica di tipo industriale: gestione fisica, informatica ed organizzativa delle merci e dei prodotti, trasporto merci e corrieri;
- Servizi per la logistica di supporto: gestione dei prodotti di alta tecnologia e di sistemi complessi, *call center inbound* ed *outbound*, di tele marketing e servizi di assistenza e *customer management*;
- Servizi per la logistica integrata: servizi integrativi dei processi aziendali per fornire servizi ed informazioni che creano valore per il consumatore, comunicazione, marketing, diffusione e distribuzione delle informazioni, compresi centri postali privati e corrieri espresso;
- Servizi telematici, informatici, di gestione, assistenza e manutenzione delle reti;
- Servizi per la distribuzione: stoccaggio, deposito e conservazione di materie prime, prodotti e semilavorati e derivati, compresi i depositi dei materiali per l'edilizia, pietre e marmi, commercio all'ingrosso;
- Servizi per la mobilità: autorimesse, parcheggi pubblici e privati, manutenzione e vendita di autoveicoli civili, industriali e turistici, comprese stazioni di servizio e depositi per carburanti e prodotti petroliferi;
- Servizi ai mezzi ed alle cose: assistenza automobilistica, ai trasporti, carrozzerie, officine meccaniche, manutenzione e vendita di autoveicoli civili ed industriali;
- Servizi per l'ambiente: impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti (anche elettrici, elettronici e veicoli), stazioni ecologiche, impianti per la produzione di



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

energia da fonti rinnovabili, nonché sistemi di trasporto e teleriscaldamento;

- Servizi per la sicurezza: attività di vigilanza e per la sicurezza pubblica e privata, pronto intervento e servizi complementari;
- Servizi per la diffusione e promozione: attività espositive, fieristiche e convegnistiche (escluse le destinazioni alberghiere ed il commercio al dettaglio), servizi per la pubblicizzazione dei prodotti e sedi radio-televisive

B - usi di interesse generale, compatibili con:

- attività direzionali;
- attività sociali, culturali, sportive e di servizio, con esclusione di centri sociali, strutture socio-sanitarie e servizi assistenziali, asili e strutture scolastiche in genere (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado);
- attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
- attività di commercio all'ingrosso;
- attività di commercio al dettaglio, ammesse soltanto nella Zona Commerciale e di Servizi (Zona C), nei limiti di un solo esercizio di vicinato per ogni lotto come identificato in sede di originale assegnazione;
- impianti tecnici e tecnologici (depuratore delle acque, ecc.).

C – usi tecnologici, compatibili con:

- impianti tecnici e tecnologici;
- parcheggi di interscambio;
- attrezzature per la sicurezza e protezione civile.

Art. 28

ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Le industrie di carattere estrattivo non sono ammesse all'interno dell'agglomerato. Le industrie che praticano attività di carattere estrattivo esterne all'atto dell'approvazione del primo Piano Regolatore Territoriale (1974) e fornite di regolare e vigente autorizzazione ministeriale, possono rimanere insediate nell'agglomerato, nei limiti del lotto di competenza, previa approvazione da parte dell'ARAP di un programma biennale contenente i criteri di utilizzazione del lotto stesso. Nel momento in cui decade l'autorizzazione data dal Ministero di cui sopra o finisce l'attività estrattiva, va ripristinato il lotto di destinazione ad uso industriale entro il termine e conformemente alle indicazioni che l'ARAP stabilirà con un apposito programma di intervento.

Art. 29

PASSI CARRAI

Le imprese esistenti che utilizzano oggi passi carrai prospicienti sulla viabilità esistente, esterne all'agglomerato, sono tenute a trasferire tali passi carrai sulla viabilità interna dell'agglomerato entro sei mesi dalla realizzazione di tale viabilità.



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

Art. 30 RETI TECNOLOGICHE

Fino a quando le reti degli impianti tecnologici interne all'agglomerato non saranno realizzate, le imprese industriali che si localizzeranno nell'agglomerato sono tenute a presentare all'ARAP un progetto esecutivo comprendente i criteri di allacciamento dei seguenti approvvigionamenti: idrico, elettrico, fognario, di gas metano.

Art. 31 ATTIVITÀ NOCIVE

È fatto obbligo a qualunque industria che scarichi rifiuti di produzione gassosi, liquidi o solidi, o che produca rumori, fumi o odori molesti o che funzioni secondo turni continui di lavorazione e, in genere, che dia origine a elementi che possono costituire un nocumento o un disagio pubblico o una modifica delle caratteristiche ambientali, di approntare tutti quei provvedimenti necessari per un loro adeguato trattamento o sistemazione, nei termini che saranno stati fissati nel regolamento dell'ARAP.

Art. 32 MISURE DI TUTELA AMBIENTALE, DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Ogni intervento industriale interno agli agglomerati industriali previsti dal presente P.R.T., dovrà rispettare le disposizioni generali di legge vigenti in materia e disciplinare contro gli inquinamenti delle acque, dell'aria e del suolo. Nelle aree dell'agglomerato industriale sono esclusi gli insediamenti di cui alla Direttiva Seveso.

L'ARAP determina le precauzioni o le misure specifiche da adottare da parte delle aziende, onde evitare danni e fastidi in conseguenza di allacciamenti e immissioni, rumori, movimenti di mezzi di trasporto e simili, nonché quelle intese a regolare gli scarichi liquidi o gassosi in ottemperanza alle disposizioni emanate con riferimento alle vigenti leggi.

Ogni impianto industriale, artigianale o di servizio ricadente nel territorio dei N.I. dovrà rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia di inquinamento da scarichi, esalazioni e rumori, nonché di trattamento e scarico delle acque reflue, attraverso l'acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013, per tutti gli aspetti contenuti nell'art. 3, comma 1.

In particolare, tutti gli insediamenti e impianti classificati industriali o artigianali, nonché quelli insediati nel rispetto delle presenti norme, indipendentemente dalla loro dimensione, dovranno adottare tutti quegli accorgimenti, impianti e misure tecnologiche necessarie affinché vi sia razionale collegamento alla rete fognante pubblica nel rispetto delle norme di cui al T.U. recante "Norme in materia ambientale" – D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 - parte III e del vigente regolamento consortile.



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

Per tutti gli edifici industriali, artigianali e di servizio presenti nel Nucleo e per i nuovi insediamenti è prescritto il rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 29.09.2010 n. 31 per quanto attiene la regimenzione delle acque meteoriche e di dilavamento.

Qualunque prelievo di acqua superficiale o profonda deve essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio del Genio Civile a mezzo di specifica concessione rilasciata per gli effetti del Regolamento Regionale di cui al Decreto n. 3/reg. del 13.08.2007.

Per l'impianto di depurazione esistente è individuata una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area dell'impianto di larghezza non inferiore a m. 100, ai sensi della L. 10.05.1976, n. 319, e della Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4.02.1977.

Ai sensi dell'art. 55 della L.R. 19.12.2007, n. 45, modificata con L.R. 21.11.2008, n. 16, l'ARAP e il Comune, per le rispettive competenze, prima di autorizzare la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione o riattivazione, ampliamento o trasferimento degli insediamenti, nonché i cambi di destinazione d'uso e qualsiasi altro intervento su edifici esistenti, anche se non dismessi, o su aree libere, devono imporre al soggetto interessato, con oneri a carico di quest'ultimo, un'indagine di qualità ambientale sulle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee, che evidenzii la compatibilità dell'intervento proposto con l'eventuale stato di contaminazione dell'area e che riveli che le condizioni attese assicureranno le caratteristiche quali/quantitative dell'aria respirata previste dalla normativa vigente in materia.

Inoltre, dovranno essere condotte verifiche di carattere igienico sanitario preposte all'accertamento dell'assoluta coerenza con i principi della salute pubblica, individuando e valutando gli impatti significativi che l'attuazione dell'intervento potrebbe avere sull'ambiente e sulla salute pubblica. Di conseguenza, dovrà essere verificata l'esclusione di qualsiasi rischio per la salute umana, potenzialmente imputabile ad effetti derivanti dalla concreta attuazione dell'intervento, anche in relazione alla situazione ambientale preesistente nelle aree interessate ed in quelle limitrofe (a titolo esemplificativo: verifica delle fasce di rispetto sanitarie, dell'eventuale presenza di precorse ed attuali situazioni riconducibili ad inquinamento dell'aria, acqua, suolo, sottosuolo, etc., nonché di eventuali fonti di inquinamento elettromagnetico, acustico, luminoso, stradale, da rifiuti, da amianto, ecc.).

Il rilascio dei permessi di costruire o degli altri titoli edilizi previsti dalle norme in vigore è subordinato alla positiva verifica delle condizioni innanzi descritte, i cui risultati dovranno essere contenuti in un atto di asseverazione tecnica da allegare alla richiesta del titolo abilitativo.

Gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità secondo le disposizioni delle vigenti normative per la riduzione del rischio sismico (D.M. 14.01.2008 e successive Circolari esplicative, L.R. 11.08.2011, n. 28). Pertanto, la localizzazione, realizzazione, trasformazione,



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA

ristrutturazione, riconversione o riattivazione, ampliamento o trasferimento degli insediamenti, potranno essere attuati soltanto a seguito di idonei studi geologici/geotecnici locali e di studi di microzonazione sismica locali, ove necessario fino al Livello 3, con oneri a carico dei soggetti interessati, atti ad individuare la presenza di zone suscettibili di amplificazioni locali o di instabilità, nonché di faglie attive e capaci (certe o presunte).

Art. 33

AREE A RISCHIO ESONDAZIONE

Le aree classificate a rischio di esondazione dal Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo, ubicate negli agglomerati dei Nuclei industriali sono soggette al rispetto delle *"Norme per il rispetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo"* approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 94/5 del 29.01.2008 e n. 94/7 del 29.01.2008.

Pertanto, considerata la natura acquitrinosa dei luoghi, vanno adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire stabilità alle fondazioni.

Art. 34

ATTIVITÀ DI LOCAZIONE O VENDITA A TERZI

L'ARAP può autorizzare, qualora se ne ravvisi l'opportunità e con motivato provvedimento, soggetti privati alla realizzazione di immobili per l'esercizio delle attività previste nelle presenti norme, da locare o vendere a terzi.

La previsione del presente articolo sarà attuata previa approvazione da parte dell'ARAP di specifico regolamento.

Art. 35

AREE A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

Le aree dell'agglomerato industriale di Bazzano-Paganica, qualificate a Rischio Incidente Rilevante, artt. 6, 7, 8, D.Lgs 334/99, di 1^a categoria (200 m. dallo stabilimento) e R.I.R. di 2^a categoria (400 m. dallo stabilimento) sono soggette alle previsioni di cui al D.M. 9/5/2001. L'ARAP potrà modificare le destinazioni d'uso ove dovessero verificarsi condizioni diverse da quelle previste dal citato D.M. 9/5/2001, dalla Determina della Prefettura di L'Aquila del 26 novembre 1998, dalle valutazioni del C.T.R. di cui all'art. 2 del D.Lgs 334/99.

Art. 36

DISPOSIZIONI FINALI

Si deroga dalle superfici minime per l'utilizzazione di lotti residuali ricadenti in qualsiasi destinazione urbanistica, non aventi nessuna possibilità di ampliamento.

Inoltre, in deroga a quanto stabilito dagli articoli precedenti, agli interventi che siano stati



PROVINCIA DELL'AQUILA



**ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' TERRITORIALE N. 3 DI L'AQUILA**

oggetto di provvedimento di assegnazione del lotto, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di assunzione di detto provvedimento.

Per esigenze connesse al mantenimento o incremento dei livelli occupazionali l'ARAP con proprio provvedimento può disporre la variazione di destinazione d'uso dei manufatti esistenti, ricadenti nelle aree di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, nella misura non superiore al 50% della superficie utile.



Provincia dell'Aquila
Settore 5. Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

**Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo
Industriale di L'Aquila – Recepimento della L.R. 15 ottobre 2012 n. 49.**

Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 30 gennaio 2017

**VERBALE DELLA CONSULTAZIONE
DEL 17 OTTOBRE 2017
AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, DELLA L.R. 12/0/1983, N. 18, E S.M.I.**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 10:00 presso i locali del Settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell'Aquila, siti in Via Saragat, sono convenuti:

Per l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Ing. Francesco Bonanni | Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica |
| - Ing. Antonio Rosanò | Funzionario del Settore Territorio e Urbanistica |
| - Dott. Roberto Ragone | Istruttore del Settore Territorio e Urbanistica |

Per l'A.R.A.P. – Azienda Regionale Attività Produttive:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Arch. Ezio Rossi | Dirigente |
| - Ing. Paolo Spinelli | Funzionario |
| - Arch. Ugo Esposito | consulente delegato dal Direttore Generale |

Per il Comune di L'Aquila:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Arch. Chiara Santoro | Dirigente del Settore Pianificazione |
|------------------------|--------------------------------------|

Assume le funzioni di verbalizzante il Dott. Roberto Ragone della Provincia dell'Aquila.

PREMESSE

- con deliberazione del Consiglio Provinciale dell'Aquila n. 2 del 30 gennaio 2017 è stata adottata la « *Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica del*



Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila, Piano d'Area di attuazione del P.T.C.P. – recepimento della L.R. 15.10.2012 n° 49, come modificata dalla L.R. 18.12.2012 n° 62, recante “norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 106 ...”, disposizioni attuative »;

- l'art. 21 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia dell'Aquila (P.T.C.P.) ha stabilito che i Piani Territoriali delle Aree o Nuclei di sviluppo industriali, cessata la loro efficacia ai sensi dell'art. 87, co. 2, della L.R. 12 aprile 1983 n. 18, entrano a far parte dello stesso P.T.C.P., il quale fa salve le previsioni dei piani vigenti attuati attraverso un piano urbanistico esecutivo;
- l'iter formativo del Piano Provinciale è disciplinato dall'art. 8 della L.R. 18/1983, nel testo in vigore, il quale dispone quanto segue:
 - « ... il documento programmatico preliminare, con gli atti e gli elaborati relativi, viene inviato ai Comuni della Provincia ed è depositato per 30 gg. consecutivi decorrenti dalla data di affissione all'Albo Pretorio. L'avvenuto deposito è reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul BURA, oltre che a mezzo di manifesti murali, su almeno un quotidiano a diffusione regionale » (co. 2);
 - « Durante il periodo di deposito, chiunque può prenderne visione e presentare istanze, memorie ed opposizioni tendenti a proporre scelte specifiche o generali » (co. 3);
 - « Nel medesimo periodo i Comuni e le Province promuovono pubbliche consultazioni al fine di acquisire apporti collaborativi » (co. 4);
 - « Entro i 60 gg. successivi all'avvenuta pubblicazione, i CC.CC. deliberano il proprio parere e l'invisano alla Provincia, corredato delle indicazioni emerse dalle proposte avanzate nel periodo di consultazione » (co. 5);
 - « La Provincia, tenuto conto dei pareri e proposte di cui ai commi precedenti approva il piano territoriale entro i successivi 150 giorni, previa convocazione di una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, allo scopo di acquisire il consenso delle amministrazioni competenti ad approvare i piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali. Il verbale della conferenza tiene luogo dell'atto di approvazione » (co. 6);
- con atto prot. n. 9159 del 6 aprile 2017 è stata avviata la procedura di verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), mediante la trasmissione del rapporto ambientale preliminare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, alle autorità con competenza ambientale (ACA) individuate con determina dirigenziale n. 3 del 9 febbraio 2017;
- in attuazione delle disposizioni normative su richiamate, l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, con atto prot. n. 8119 del 24 marzo 2017, ha trasmesso al Comune di L'Aquila e all'A.R.A.P. l'avviso di deposito della Variante, con la relativa documentazione tecnica, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio. L'avvenuta adozione è stata resa nota mediante:
 - pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 Ord. del 22 marzo 2017;
 - pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune di L'Aquila dal 27 marzo 2017 al 27 aprile 2017;
 - pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia (cartaceo e on line) dal 19 aprile 2017 al 19 maggio 2017;



- durante il periodo di deposito della Variante sono pervenute le seguenti osservazioni:

N°	DITTA	DEPOSITO	PROTOCOLLO
1	CELI CALCESTRUZZI S.p.A.	16/05/2017	12296 del 17/05/2017
2	CCM S.r.l.	17/05/2017	12293 del 17/05/2017

- con nota del Settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell'Aquila prot. n. 22322 del 22 settembre 2017 è stata convocata la presente conferenza di consultazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 18/1983 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Ing. Francesco Bonanni, per la Provincia dell'Aquila, apre i lavori della conferenza alle ore 10:30.

Dopo aver salutato i presenti, illustra i contenuti della Variante al P.R.T. del Nucleo Industriale di L'Aquila e lo stato del procedimento.

L'Ing. Spinelli e l'Arch. Esposito dell'ARAP depositano delega del Direttore Generale.

L'Arch. Chiara Santoro del Comune di L'Aquila, a supporto delle attività della Provincia, deposita copia della Relazione Geologica redatta per tutto il territorio comunale in riferimento alla variante al P.R.G. denominata " *Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici* ", adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06.03.2014 e definitivamente approvata con deliberazione di C.C. n. 138 del 17.12.2015, in riferimento alla quale stato acquisito il parere positivo del Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo prot. n. RA/224199 del 12.09.2013, espresso ai sensi dell'art. 89 D.P.R. 6.06.2001 n. 380 (ex art. 13 L. 2.02.1974 n. 64). Con tale parere sono state formulate alcune prescrizioni riguardanti la subordinazione degli interventi alla redazione di un preventivo strumento urbanistico attuativo, previa realizzazione dello studio di microzonazione sismica, nel casi di « *zone a cessione perequativa ricadenti in tutto o in parte in aree del territorio comunale sprovviste del suddetto Studio* » e di « *zone di cessione perequativa ricadenti in tutto o in parte nelle "Zone di Attenzione" delle linee di faglia attiva e capace come individuate dal suddetto Studio* ».

Al riguardo, fa presente che lo studio di microzonazione sismica evidenzia la presenza di una "Zona di instabilità da faglia attiva e capace" in corrispondenza dell'ampliamento previsto nell'agglomerato di Bazzano sud ed indicato con la lettera "A" sugli elaborati grafici allegati alla presente Variante. A maggior chiarimento, deposita stralcio dello studio di microzonazione della zona di interesse.

L'Ing. Bonanni prende atto della documentazione fornita dal Comune di L'Aquila e comunica che la Provincia provvederà a formalizzare la richiesta di parere ai sensi dell'art. 89 D.P.R. 380/2001. In riferimento alla Zona di instabilità da faglia attiva e capace, evidenziata dall'Arch. Santoro, fa presente che lo studio di microzonazione sismica esistente è stato portato solo al primo livello di approfondimento, con conseguente necessità di aumentare l'indagine fino al terzo livello. Cosicché, si ritiene di inserire nelle N.T.A. una norma di carattere generale finalizzata ad imporre, in fase attuativa, lo svolgimento dello studio fino al terzo livello per ogni singolo intervento.



L'Arch. Santoro evidenzia, altresì, la circostanza che una porzione dell'ampliamento indicato con la lettera "A" dell'agglomerato Bazzano-sud si sovrappone con la fascia di rispetto del fiume Vera, imposta in m. 150,00 dall'art. 80 della L.R. 18/1983, e ss.mm.ii., dove l'edificazione è interdetta.

L'Ing. Bonanni fa presente che l'art. 80 della L.R. 18/1983, nel testo modificato ed integrato con le LL.RR. n. 5 del 19.01.2016 (art. 17) e n. 8 del 4.03.2016 (art. 7), non prevede una fascia di inedificabilità assoluta, ma statuisce che *"Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico"* (art. 80, comma 5).

Pertanto, propone di destinare le aree incluse all'interno della fascia di m. 150 dal fiume Vera a "Zona per Servizi Sociali e Consortili - Zona D" della Variante al P.R.T., limitando gli interventi ammissibili a quelli riconducibili ad opere pubbliche o di interesse pubblico ed a impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico.

L'Ing. Bonanni, inoltre, illustra lo stato del procedimento di verifica di assoggettabilità VAS, con particolare riferimento al contenuto del rapporto ambientale redatto per conto della Provincia e dei pareri trasmessi dalle ACA interessate nel procedimento stesso.

In particolare, sono pervenuti i seguenti pareri:

- 1) Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere – nota prot. n. 3518 del 20.06.2017;
- 2) A.S.L. n. 1 L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – nota prot. n. 0082335/17 del 4.05.2017;
- 3) A.S.L. n. 1 L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – nota prot. n. 0083433/17 del 5.05.2017;
- 4) Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) – nota prot. n. 7025 del 12.05.2017;
- 5) Regione Abruzzo, Servizio Gestione e Qualità delle Acque – nota prot. n. 0134791/17 del 18.05.2017;
- 6) Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile L'Aquila – nota prot. n. 0140895/17 del 25.05.2017;
- 7) Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile L'Aquila – nota prot. n. 0148955/17 del 1.06.2017.

Richiama, in particolare, le comunicazioni con le quali l'Azienda Sanitaria Locale ha chiesto l'integrazione dello studio ambientale con l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sulla salute pubblica, verificando l'esclusione di rischi per la salute umana derivanti anche da situazioni ambientali pregresse, *"a titolo esemplificativo: verifica delle fasce di rispetto sanitarie, dell'eventuale presenza di precorse ed attuali situazioni riconducibili ad inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo, ecc., nonché di eventuali fonti di inquinamento elettromagnetico, acustico, luminoso, stradale, da rifiuti, da amianto, ecc."*.

L'ASL, inoltre, si è espressa negativamente sulla possibilità di realizzare all'interno della "Zona Polivalente – Zona L" (art. 21 NTA) e della "Zona per Servizi Sociali e Consortili – Zona D" (art. 15 NTA), insediamenti di tipo sensibili, ad esempio scuole, asili, strutture a carattere socio-sanitario.

Infine, con riferimento alla qualità dell'aria, chiede asseverazione tecnica che evidenzii che le condizioni attese assicureranno le caratteristiche quali/quantitative dell'aria respirata previste dalla normativa vigente in materia, in relazione alla specifica destinazione d'uso degli spazi e/o degli usi coinvolti e l'incolumità del vicinato, così come previste dagli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS n. 1265/1934.



L'Ing. Bonanni ritiene le valutazioni e le indagini richieste dalla ASL possano essere rinviate alla fase attuativa delle previsioni del P.R.T. per ogni singolo intervento, di modo che la procedura di VAS possa essere conclusa con un provvedimento di non assoggettabilità recependo le indicazioni e richieste sopra riportate nella normativa tecnica del Piano.

Sempre al fine di recepire le indicazioni della ASL, in sede di approvazione della Variante si procederà allo stralcio dall'art. 15 delle NTA del PRT – contenente la norma della "Zona per Servizi Sociali e Consortili" richiamata dall'art. 21 per la "Zona Polivalente" – degli insediamenti sensibili, ossia scuole, asili, centri sociali e attrezzature sanitarie e assistenziali, consentendo la realizzazione soltanto di centri di formazione professionale.

Sempre in sede di approvazione definitiva si procederà ad eliminare dal testo delle N.T.A. eventuali errori, refusi ed incongruenze. A titolo di esempio, il testo normativo verrà integrato con l'indicazione delle funzioni complementari e compatibili individuate in sede di adozione in recepimento della L.R. n. 49/2012.

A tal riguardo, ritiene opportuno specificare meglio che le nuove destinazioni commerciali al dettaglio ammesse all'interno del Nucleo Industriale sono soltanto quelle riconducibili alla tipologia degli esercizi di vicinato, di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. 11/2008, e soltanto nelle zone con specifica destinazione commerciale e nelle zone per "Servizi Sociali e Consortili" (art. 15) e "Polivalenti" (art. 21).

In particolare, gli artt. 6 e 14 delle NTA della presente Variante ammettono espressamente nuovi esercizi di vicinato nella "Zona Commerciale e di Servizi – Zona C", mentre la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 30.01.2017, nel recepire la L.R. n. 49/2012, include tra le destinazioni compatibili con gli "usi di interesse generale" anche le "attività di commercio al dettaglio, limitate ad un solo esercizio di vicinato per ogni azienda". Va da sé che la specificazione contenuta nella delibera di C.P. n. 2/2017, ossia "un solo esercizio di vicinato per ogni azienda", deve essere letta ed interpretata in funzione del solo recepimento della L.R. n. 49/2012 e, quindi, soltanto per gli insediamenti riconducibili agli usi di interesse generale (previsti soltanto nelle zone per "Servizi Sociali e Consortili" e "Polivalenti").

Precisa che tale limitazione è giustificata dalle peculiari caratteristiche del Nucleo Industriale di L'Aquila e dalla tipologia delle attività ivi insediate, che hanno reso necessario espungere dal PRT i lotti esistenti a maggior densità commerciale, avendo questi perso la connotazione tipicamente industriale ed artigianale del Nucleo.

L'Arch. Santoro chiede di chiarire se tutte le aree evidenziate in azzurro sulla tavola "Bazzano-sud" siano oggetto di stralcio dal PRT con la presente Variante.

L'Ing. Bonanni precisa che oggetto di stralcio con la presente variante sono soltanto le aree poste a ridosso della SS 17, per Bazzano-sud, e quelle interessate dall'insediamento C.A.S.E., per Sassa.

L'Arch. Rossi per l'ARAP chiarisce che le aree più interne nell'agglomerato di Bazzano, pur se evidenziate in azzurro sulla tavola della Variante, sono state stralciate dal PRT con varianti precedenti e, quindi, dovevano essere disciplinate dal PRG del Comune di L'Aquila.

Con riferimento alle aree stralciate con la presente Variante, precisa, altresì, che gli accessi alla viabilità interna al Nucleo e la gestione delle reti rimangono invariate.

A questo punto, l'Ing. Bonanni passa all'illustrazione delle osservazioni pervenute entro il periodo



di pubblicazione.

Sono pervenute soltanto le seguenti due osservazioni:

- 1) CELI Calcestruzzi S.p.A., che chiede l'inserimento di un'area all'interno del Nucleo, in corrispondenza dell'ampliamento "A", e la modifica di una rotatoria stradale, proponendo due soluzioni alternative;
- 2) CCM S.r.l., che chiede l'inserimento, tra le destinazioni d'uso compatibili e complementari di quelle industriali, della destinazione d'uso "servizi sanitari ed assistenziali".

Per quanto riguarda l'osservazione n. 1, non è accoglibile la richiesta di inserire un'area all'interno del PRT perché questa risulta compresa nella fascia di rispetto del fiume Vera, risultando così inedificabile. Ritiene possibile, invece, accogliere parzialmente la proposta di modifica della rotatoria, trasladola in coincidenza con l'asse stradale, ciò al fine di non incidere su aree esterne al perimetro del PRT o su aree aventi diversa destinazione urbanistica.

L'osservazione n. 2 risulta non accoglibile perché in contrasto con le indicazioni fornite in sede di VAS dalla ASL.

L'Arch. Santoro chiede se sia possibile imporre l'acquisizione da parte dell'ARAP dei capannoni dismessi o comunque inutilizzati. Solleva anche il problema relativo alla rilocalizzazione dei capannoni provvisori utilizzati dalle imprese edili impegnate nella ricostruzione per il deposito dei materiali. Chiede se sia possibile individuare un canale preferenziale per tale rilocalizzazione all'interno del Nucleo.

L'Arch. Rossi fa presente che le norme in vigore, con particolare riferimento all'art. 63 della L. n. 448/1998, prevedono soltanto la facoltà per gli ex consorzi di sviluppo industriale di riacquistare la proprietà delle aree cedute nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione, oppure di riacquistare i capannoni industriali e artigianali realizzati nel caso in cui sia cessata l'attività da più di tre anni. Precisa, comunque, che in un caso l'ARAP ha già esercitato questa facoltà nel Nucleo di L'Aquila, pur nella complessità delle procedure previste.

Per quanto riguarda la rilocalizzazione dei depositi provvisori delle imprese impegnate nella ricostruzione, l'Ing. Spinelli fa presente che le imprese interessate potranno presentare istanza all'ARAP che provvederà a vagliarle alla luce delle disposizioni vigenti, attesa anche la particolare funzione cui sono destinate le aree dei Nuclei Industriali.

L'Ing. Bonanni ritiene opportuno integrare le disposizioni delle NTA della Variante per gli edifici dismessi con un espresso richiamo alle facoltà previste dall'art. 63 cit.

L'Arch. Santoro fa presente che l'Amministrazione Comunale sottoporrà la Variante al Consiglio Comunale.

Anche l'Ing. Spinelli fa presente che l'ARAP esprimerà le proprie valutazioni sulla Variante con una delibera del Consiglio di Amministrazione.

Al termine dei lavori della conferenza di consultazione, si concorda che la Provincia provvederà a



modificare le NTA e gli elaborati grafici sulla base di quanto emerso in questa sede. Gli elaborati così modificati saranno trasmessi al Comune di L'Aquila ed all'ARAP al fine del loro esame in Consiglio Comunale e in Consiglio di Amministrazione dell'ARAP.

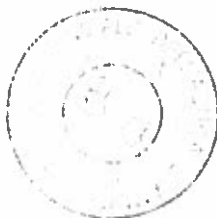
Alle ore 12:30 la Consultazione viene dichiarata conclusa.

Il presente verbale è conforme all'originale redatto manualmente in sede di consultazione e sottoscritto dai partecipanti.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Roberto Ragone

Visto: Il Responsabile del procedimento

Ing. Antonio Rosanò



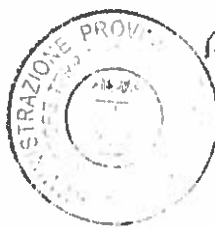


Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

« Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila, Piano d'Area di attuazione del P.T.C.P. – recepimento della L.R. 15.10.2012 n° 49, come modificata dalla L.R. 18.12.2012 n° 62, recante "norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 106 ..." – deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 30 gennaio 2017

OSSERVAZIONI

PARERE DELL'UFFICIO



IL DIRIGENTE
(ing. Francesco Manni)



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 1			
Ditta	CELI CALCESTRUZZI S.p.A.		
Deposito	16/05/2017	Protocollo	12296 del 17/05/2017
Descrizione sintetica della richiesta			
Si chiede: 1) l'inserimento nel PRT del N.S.I. - agglomerato Bazzano sud - di un'area, costituente un lotto intercluso (relitto), individuata in catasto al fg. 69 part.lla nn. 271(parte), 3 (parte), 4 (parte) e 249 (parte), al fine di destinarla ad area industriale; 2) la modifica della rotatoria stradale prevista in prossimità delle stesse aree, in corrispondenza dell'ampliamento del PRT indicato con la lettera "A", proponendo due soluzioni alternative meglio indicate negli elaborati grafici allegati all'osservazione. La Società CELI CALCESTRUZZI S.p.A. (Amministratore Unico Maria Rosaria Di Biase) fonda le sue richieste sulle seguenti motivazioni: 1) l'area sopra indicata si troverebbe interclusa a seguito della prevista realizzazione della "variante sud ANAS", della viabilità interna al Nucleo e dell'ampliamento del PRT - zona A; 2) la modifica della rotatoria stradale, in una delle soluzioni proposte, comporterebbe una migliore razionalizzazione e fruizione dell'area, per una futura utilizzazione.			
Proposta dell'Ufficio			
Osservazione accoglibile parzialmente. Si ritiene di poter modificare parzialmente la posizione della rotatoria stradale trasladola in coincidenza con l'asse stradale.			



Provincia dell'Aquila
Settore 5 - Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

Osservazione n. 2			
Ditta	CCM S.r.l.		
Deposito	17/05/2017	Protocollo	12293 del 17/05/2017
Descrizione sintetica della richiesta			
Si chiede l'inserimento della destinazione d'uso "servizi sanitari ed assistenziali" tra le destinazioni d'uso compatibili e complementari di quelle destinate ad usi industriali. La Società CCM s.r.l. (Legale Rappresentante Erika Chiodi) motiva la richiesta sulla circostanza che l'attività in discussione - "servizi sanitari ed assistenziali" - sarebbe già ricompresa tra quelle ammesse all'interno del vigente PRT.			
Proposta dell'Ufficio			
Osservazione non accoglibile Si ritiene di non poter integrare le NTA della variante al PRT nel senso proposto con l'osservazione, in quanto costituirebbe norma derogatoria delle destinazioni d'uso ammesse dal piano. Inoltre, la destinazione d'uso "servizi sanitari ed assistenziali" è da ritenersi incompatibile con un ambito industriale sulla base dei rilievi della A.S.L. n. 1 L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, espressi in sede di VAS.			



Provincia dell'Aquila

TERRITORIO E URBANISTICA

Pr. 5007

Determinazione dirigenziale n° 18 del 13 NOV 2017 avente per oggetto:

VARIANTE AL P.T.C.P. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA PER LA MODIFICA DEI P.R.T. DEI NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA E SULMONA - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N. 49 E S.M.I. E ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2, D.LGS 152/2006 - PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA'.

Ufficio di provenienza della determinazione:

TERRITORIO E URBANISTICA

Dirigente del Settore:

BONANNI FRANCESCO

Responsabile del procedimento amm.vo:

ROSANO' ANTONIO

Estensore materiale dell'atto:

ROSANO' ANTONIO

Il presente atto è composto da n. 15 fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile



* 5 5 3 7 7 *



Provincia dell'Aquila

TERRITORIO E URBANISTICA

Determinazione dirigenziale n°	18	del 10	2017	avente per oggetto:
Nr. Progr. 55377				
VARIANTE AL P.T.C.P. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA PER LA MODIFICA DEI P.R.T. DEI NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA E SULMONA - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N. 49 E S.M.I. E ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2, D.LGS 152/2006 - PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA'.				

IL DIRIGENTE

PREMESSO, che:

- con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28/04/2004 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia dell'Aquila;
- per effetto dell'art. 87 della L.R. n. 18/1983 e s.m.i. le aree ricomprese nei Piani Regolatori Territoriali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale sono parte attuativa del P.T.C.P., avendo cessato la loro efficacia alla data di approvazione del P.T.C.P. medesimo, e sono da considerarsi pertanto quali piani stralcio attuativi del piano provinciale;
- le competenze in merito all'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali sono state demandate alle rispettive Province con l'emanazione della L.R. 03/03/1999, n. 11 (art. 44), di modo che spetta al Consiglio Provinciale l'approvazione dei Piani Regolatori Territoriali dei Nuclei di Sviluppo Industriale e loro varianti in ragione della loro natura giuridica di Piano d'Area del P.T.C.P. della Provincia dell'Aquila;
- nell'ambito di una valutazione generale della esigenza di riconversione delle aree produttive all'interno dei Nuclei di Sviluppo Industriale dell'Aquila e di Sulmona, è emersa la necessità di integrare ed ampliare le destinazioni d'uso attualmente ammesse con una variante normativa alle NTA nonché procedere ad una revisione e adeguamento cartografico nell'ambito delle aree che hanno perso la connotazione produttiva oppure gravate da nuovi vincoli e/o necessità non più attuali;
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 02 del 30/01/2017 è stata adottata la variante al P.T.C.P. del P.R.T. dell'Aquila e con delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 07/06/2017 è stata adottata la variante al P.T.C.P. del P.R.T. di Sulmona;
- le delibere di adozione sono state rese note al pubblico nelle forme previste dall'art. 8, c. 2, della L.R. n. 18/1983;
- il D.L.vo 03/04/2006 n. 152 - *Norme in materia ambientale*, in base al combinato disposto di cui agli artt. 6-7, prevede che siano sottoposti a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) i piani e programmi, intesi come atti o provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, c. 3, D.L.vo 152/06);

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, configurandosi quale modifica parziale di un piano avente le caratteristiche di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 3 bis, del citato Decreto, risulta sottoposta alla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.;
- che i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale



Provincia dell'Aquila

strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge per effetto dell'art. 11, c. 5, del D.Lgs. 152/2006;

- nella procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS riguardante la Variante in oggetto, l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, assume il ruolo di autorità ambientale competente all'elaborazione del parere motivato e quello di autorità procedente che approva la Variante, in base a quanto chiarito dalla Circolare n. 19565 del 31/07/2008 della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo;
- per avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, questa Amministrazione Provinciale, in qualità di autorità competente e procedente, è tenuta ai sensi del comma 2, art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e a trasmettere loro il rapporto preliminare ambientale per l'acquisizione del parere ambientale;

TENUTO CONTO CHE:

- che con determinazione dirigenziale n. 30 del 30/11/2016, è stata autorizzata la procedura per l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla redazione del Rapporto Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 33 del 09/12/2016, è stato affidato l'incarico di cui sopra a professionista esterno e che la relativa convenzione è stata sottoscritta in data 28/12/2016;
- che con nota del 25/01/2017, acquisita in atti al n. 2321 del 01/02/2017, il suddetto professionista ha trasmesso i Rapporti Preliminari, ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. relativa alla variante al PTCP dell'Aquila, per la modifica dei P.R.T. di L'Aquila e Sulmona;
- che con Determinazione dirigenziale n. 03 del 09/02/2017 sono state individuate le Autorità con Competenza Ambientale (ACA) da consultare ai fini della verifica di assoggettabilità della variante in oggetto in osservanza alla Circolare della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia prot. n. 30766 del 18/12/2008;
- che con nota PEC prot. n. 9159 del 06/04/2017 è stato trasmesso alle Autorità come sopra individuate il Rapporto Ambientale Preliminare, significando che, dall'esito del detto rapporto, è stata proposta la non assoggettabilità a V.A.S. della variante in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- entro i termini sono pervenuti i pareri delle ACA come di seguito specificati:
 1. nota prot. n. 83433 del 05/05/2017 dell'ASL n.1 – Area dell'Aquila;
 2. nota prot. n. 82335 del 04/05/2017 dell'ASL n.1 – Area Avezzano - Sulmona – Castel di Sangro;
 3. nota prot. n. 7025 del 12/05/2017 dell'Arta Abruzzo;
 4. nota prot. n. 134791 del 18/05/2017 del Servizio Gestione e Qualità delle Acque – Dipartimento Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo;
 5. nota prot. 148955 del 01/06/2017 del Servizio Genio Civile dell'Aquila - Dipartimento Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo;
 6. nota prot. n. 3518 del 20/06/2017 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere;
- le ACA sopra indicate si sono espresse come di seguito:
 1. il Servizio Gestione e Qualità delle Acque e il Servizio Genio Civile, entrambi del Dipartimento Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo, non hanno espresso alcun parere;
 2. l'Arta Abruzzo e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città



Provincia dell'Aquila

dell'Aquila e i comuni del Cratere hanno espresso parere di non assoggettabilità a VAS della variante in oggetto;

3. le ASL n.1 Area dell'Aquila e Area di Avezzano-Sulmona-Castel di Sangro hanno sospeso l'istruttoria per le seguenti motivazioni:

- *non si evincono, dal Rapporto Preliminare, valutazioni di carattere igienico sanitario e di tutela della salute pubblica, chiedendo nel contempo di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sulla salute pubblica. Dovrà essere verificata ed evidenziata l'esclusione di qualsiasi rischio per la salute umana, potenzialmente imputabile ad effetti derivanti dalla concreta attuazione della variante, anche in relazione alla situazione ambientale preesistente (a titolo esemplificativo: verifica delle fasce di rispetto sanitarie, dell'eventuale presenza di precorse ed attuali situazioni riconducibili ad inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ecc. nonché di eventuali fonti di inquinamento elettromagnetico, acustico, luminoso, stradale, da rifiuti, da amianto ecc...) nelle aree interessate dalla procedura;*
- *Per ciò che attiene l'ammissione di nuove aree a destinazione d'uso "verde attrezzato" nonché quelle a destinazione d'uso "polivalente" lo scrivente Servizio nutre significative perplessità considerando che quest'ultime potrebbero addirittura essere utilizzate per insediamenti di tipo sensibile (scuole, asili, strutture a carattere socio-sanitario ecc.); per tale specifica previsione questo Servizio ritiene di non poter esprimere valutazioni favorevoli in merito;*
- *Fermo restando quanto precisato per le zone a destinazione d'uso "verde attrezzato" e "polivalente" con riferimento alla qualità dell'aria nelle altre aree oggetto di intervento si richiede l'asseverazione tecnica che evidenzi che le condizioni attese assicureranno le caratteristiche quali/quantitative dell'aria respirata in relazione alla specifica destinazione d'uso degli spazi e/o edifici eventualmente coinvolti e l'incolumità del vicinato così come previste dagli artt. 216-17 del T.U.LL.SS. n.1265/34;*

TENUTO CONTO:

- che con nota prot. n. 22322 del 22/09/2017 è stata convocata, a termini dell'art. 8 comma 4 della L.R. 18/1983 la consultazione per la variante al P.R.T. dell'Aquila;
- che con nota prot. n. 22621 del 26/09/2017 è stata convocata, a termini dell'art. 8 comma 4 della L.R. 18/1983 la consultazione per la variante al P.R.T. di Sulmona;

CONSIDERATO CHE:

- nella consultazione del 16/10/2017, relativa al P.R.T. di Sulmona, si è preso atto che la Variante al PRT è solo normativa, rimanendo inalterate la perimetrazione e le destinazioni d'uso;
- l'espletamento delle valutazioni e delle indagini richieste dalla ASL per l'intera Variante può essere rinviato alla fase attuativa delle previsioni del P.R.T. per ogni singolo intervento, a spese e cura del richiedente, di modo che la procedura di VAS possa essere conclusa con un provvedimento di non assoggettabilità;
- in ordine alle ulteriori eccezioni sollevate dalla ASL si procederà alla integrazione delle N.T.A. eliminando la possibilità di insediare attività sensibili ossia scuole, asili e centri sociali e attrezzature sanitarie e assistenziali, consentendo la realizzazione soltanto di centri di formazione professionale;
- nella consultazione del 17/10/2017, relativa al P.R.T. di L'Aquila, si è preso atto che la Variante al PRT è normativa e cartografica, dal momento che vengono stralciate alcune aree nella zona di Bazzano e di Sassa, mentre vengono implementate alcune aree nella zona di Bazzano;
- per quanto riguarda le valutazioni, indagini ed eccezioni comunicate dalla ASL vale quanto detto



Provincia dell'Aquila

per il P.R.T. di Sulmona;

RITENUTO:

- di poter procedere, per quanto sopra, alla conclusione della procedura in oggetto con il provvedimento finale di non assoggettabilità a VAS della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica dei Piani Regolatori Territoriali dei Nuclei Industriali di L'Aquila e Sulmona, con recepimento della L.R. 15/10/2012 n. 49 e adeguamento cartografico;
- di dover recepire le segnalazioni e indicazioni formulate dalla ASL nelle Norme Tecniche d'Attuazione dei PRT di L'Aquila e di Sulmona, di modo che:
 - verrà imposto l'obbligo di effettuare le valutazioni e indagini richieste dalla ASL con gli atti sopra riportati per ciascun singolo intervento, preliminarmente ad esso;
 - sarà eliminata la possibilità di insediare attività sensibili come scuole, asili, centri sociali e attrezzature sanitarie e assistenziali, consentendo la realizzazione soltanto di centri di formazione professionale;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- la Circolare della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo prot. n. 30766 del 18/12/2008 "Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale";
- la Circolare della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo prot. n. 19565 del 31/07/2008 "Competenze in materia di VAS. Chiarimenti interpretativi";

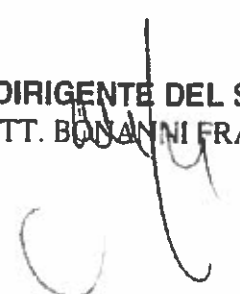
VISTO:

- Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;
- La deliberazione di Giunta Provinciale n° 100 del 06/11/2014 di approvazione del P.E.G.;

DETERMINA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente determinato, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.08.1990, n. 241, e ss.mm.ii.;
- Di escludere dall'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) la Variante al "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica dei Piani Regolatori Territoriali dei Nuclei Industriali di L'Aquila e Sulmona- Recepimento della L.R. 15/10/2012 n.49 e adeguamento cartografico" per le motivazioni di cui sopra e per quelle contenute nel Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
- Di recepire le segnalazioni e indicazioni formulate dalla ASL nelle Norme Tecniche d'Attuazione dei PRT di L'Aquila e Sulmona, al fine di imporre lo svolgimento delle valutazioni e delle indagini richieste dalla ASL preliminarmente ad ogni singolo intervento e di eliminare la possibilità di insediare attività sensibili come scuole, asili, centri sociali e attrezzature sanitarie e assistenziali, consentendo la realizzazione soltanto di centri di formazione professionale;
- Di inviare copia del presente provvedimento alle Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.) coinvolte nella procedura di verifica di assoggettabilità.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. BONANNI FRANCESCO



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA

c/o Ospedale Santa Maria di Collemaggio - L'Aquila
tel 0862.368831 - fax 0862.405330 - PEC: dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it
Direttore Medico F.F. Dott. Enrico Giansante

A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- 5 MAG. 2017
Prot. N. 0083433/12

c. p.c.

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
Settore Territorio e Urbanistica
urp@cert.provincia.laquila.it

ALLA REGIONE ABRUZZO

DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazione Ambientale
Servizio Genio Civile L'Aquila
Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA
Servizio Gestione Rifiuti
Servizio Difesa del suolo
dpc@pec.regione.abruzzo.it

DPD Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e
Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle Risorse (Sede L'Aquila)
dpd@pec.regione.abruzzo.it

DPH - Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio
Servizio Governo del Territorio beni ambientali aree protette e paesaggio
dph@pec.regione.abruzzo.it

ALL'ARTA ABRUZZO
Distretto provinciale dell'Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

ALL'AUTORITA' DEI BACINI DI RILIEVO
REGIONALE E DEL BACINO INTERREGIONALE
DEL FIUME SANGRO
autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it

ALLA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI (MIBACT)
mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it

ALLA SOPRINTENDENZA DEI BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI (SABAP)
mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it

ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
mbac-sba-abr@mailcert.beniculturali.it

AL COMANDO REGIONALE CARABINIERI FORESTALE L'AQUILA
coor.abruzzo@pec.corpoforestale.it

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI FORESTALE L'AQUILA
cp.laquila@pec.corpoforestale.it

ALLA GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Pec: gsacqua@legalmail.it



AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA
SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA

OGGETTO: nota del Settore Territorio e Urbanistica dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila avente ad oggetto "Variante al P.T.C.P. della Provincia dell'Aquila per la modifica del P.R.T. dei Nuclei di Sviluppo Industriale di L'Aquila e Sulmona - Recepimento della L.R. 15.10.2012 n. 49 e s.m.i. e Adeguamento Cartografico. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 30/01/2017 di Adozione parziale della Variante.
Avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - Trasmissione del rapporto ambientale preliminare, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii." Comunicazione.

In riferimento alla procedura indicata in epigrafe, limitatamente al Nucleo Industriale di Bazzano ed al Nucleo Industriale di Sassa, si comunica di aver preso visione, ai fini valutativi inerenti la specifica competenza istituzionale del Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica e, quindi, esclusivamente per gli aspetti di competenza in materia igienico-sanitaria, della documentazione trasmessa a mezzo pec dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ed acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 10 aprile 2017 con il prot. n. 0066017/17.

Ciò premesso, fatte salve le norme di tutela ambientale qui richiamate come principi di buona tecnica a tutela e prevenzione di condizioni rischio e/o pericolo per la salute pubblica, per le quali si rimanda a quanto verrà espresso dall'organo di vigilanza istituzionalmente competente in materia ambientale (ARTA) e fatte salve le competenze specifiche di altri Enti coinvolti nel procedimento, anche in ordine alla verifica di coerenza con la Pianificazione sovraordinata, si rappresenta quanto di seguito specificato.

Poiché dalla documentazione prodotta non si evince, allo stato, che siano state condotte valutazioni di carattere igienico sanitario e di tutela della salute pubblica, riferibili alla procedura in epigrafe, si chiede di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione dei piani oggetto di variante potrebbero avere sull'ambiente e sulla salute pubblica (art. 12 e All. 1 alla Parte II, Titolo II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Dovrà essere, quindi, verificata ed evidenziata l'assoluta coerenza della procedura con i principi di tutela della salute pubblica e l'esclusione di qualsiasi rischio per la salute umana, potenzialmente imputabile ad effetti derivanti dalla concreta attuazione della variante, anche in relazione alla situazione ambientale preesistente (a titolo esemplificativo: verifica delle fasce di rischio sanitario, dall'eventuale presenza di precorse ed attuali situazioni riconducibili ad inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo, ecc., nonché di eventuali fonti di inquinamento elettromagnetico, acustico, luminoso, stradale, da rifiuti, da amianto, ecc.) nelle aree interessate dalla procedura.

Per ciò che, invece, attiene l'annessione di nuove aree a destinazione d'uso "Verde attrezzato" nonché di quelle a destinazione d'uso "Polivalente", lo scrivente Servizio nutre significative perplessità considerato che quest'ultime potrebbero addirittura essere utilizzate per insediamenti di tipo sensibile (Scuole, Asili, Strutture a carattere socio-sanitario, ecc.). Per tale specifica previsione questo Servizio ritiene di non poter esprimere valutazioni favorevoli in merito.

Fermo restando quanto precisato per le zone a destinazione d'uso "Verde attrezzato" e "Polivalente", con riferimento alla qualità dell'aria nelle altre aree oggetto di intervento, si richiede asseverazione tecnica che evidenzii che le condizioni attese assicureranno le caratteristiche qualitative/quantitative (previste dalla normativa vigente in materia) dell'aria respirata,

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA
SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA

in relazione alla specifica destinazione d'uso degli spazi e/o edifici eventualmente coinvolti e l'incolumità del vicinato così come prevista dagli art. 216-217 del T.U.L. SS. n° 1265/34.

Per quanto sopra esposto, si precisa che l'Istruttoria della pratica si intende ~~sospesa~~ sospesa, evidenziando che lo scrivente Servizio procederà alle valutazioni di merito solo al momento dell'acquisizione e riscontro di quanto richiesto.

Distinti saluti

L'Aquila li, 05.05.2017

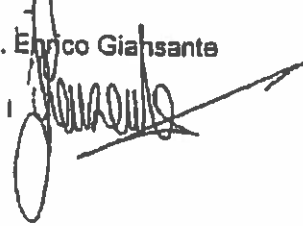
IL DIRIGENTE MEDICO SIESP

dott.ssa Maria Luisa Bruno



IL DIRETTORE F.F. U.O.C. SIESP

dott. Enrico Giansante





REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA
c/o Ospedale Santa Maria di Collemaggio - L'Aquila
tel 0862.368831 - fax 0862.405330 - PEC. dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it
Direttore F.F. Dott. Enrico Giansante
Area Avezzano - Sulmona - Castel di Sangro
Via Gorizia 4 - 67039 SULMONA (AQ)
Tel 0864-499635 Fax 0864-499622 Email itolone@asl1abruzzo.it

Prot. n. 0089335/17

Sulmona, li 04/05/2017

c. p.c.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
Settore Ambiente, Urbanistica
urp@cert.provincia.laquila.it

ALLA REGIONE ABRUZZO
DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazione Ambientale
Servizio risorse del Territorio ed Attività Estrattive
Servizio Difesa del Suolo
Servizio Genio Civile L'Aquila
Servizio Gestione Rifiuti
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA
dpc@pec.regione.abruzzo.it

DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e
Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle Risorse
dpd@pec.regione.abruzzo.it

DPH - Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio
Servizio Governo del Territorio
beni ambientali aree protette e paesaggio
dph@pec.regione.abruzzo.it

AH'ARTA ABRUZZO
Distretto provinciale dell'Aquila
Via Caselle di Bazzano
67100 L'AQUILA
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

AUTORITA' DEI BACINI DI RILIEVO
REGIONALE E DEL BACINO INTERREGIONALE
DEL FIUME SANGRO
Via Salaria Antica Est
67100 L'AQUILA
autoritaadibacino@pec.regione.abruzzo.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI
Via Filomusi Guelfi snc
67100 L'AQUILA
mbac-sr-abn@mailcert.beniculturali.it

SOVRINTENDENZA DEI BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI
Via San Basilio 2
67100 L'AQUILA
mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it



SOVRINTENDENZA DEI BENI ARCHEOLOGICI
Via Degli Agostiniani 14
66100 CHIETI
mbac-sba-abr@mailcert.beniculturali.it

COMANDO REGIONALE CARABINIERI FORESTALE
L'AQUILA
Sede Regionale : Via delle Fratte sac
67100 L'AQUILA
comr.abruzzo@pec.corpoforestale.it

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI FORESTALE
L'AQUILA
Sede Provinciale : Via delle Polveriera
67100 L'AQUILA
cp.laquila@pec.corpoforestale.it

GRAN SASSO ACQUA S.p.A.
Pec: gsacqua@legaimail.it

SACA S.p.A.
Viale del Commercio 2
67039 SULMONA (AQ)
protocollo.saca@pec.it

OGGETTO: Progetto di Variante al P.T.C.P. della Provincia dell'Aquila per la modifica del P.R.T. del Nuclei di Sviluppo Industriale di L'Aquila e Sulmona - Recepimento della L.R. 15.10.2012 n. 49 e s.m.l. e Adeguamento Cartografico.
Comunicazione di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.l. Trasmissione rapporto preliminare". Comunicazione.

In riferimento alla procedura indicata in epigrafe, si comunica di aver preso visione della documentazione trasmessa a mezzo pec dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ed acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 06 aprile 2017 ns. prot. n. 0066017/17.

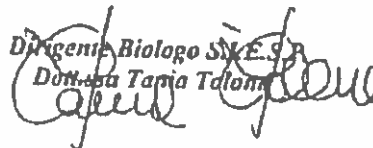
Poiché da questa non si evincono valutazioni di carattere igienico sanitario e di tutela della salute pubblica, si chiede di individuare, descrivere e valutare gli impianti significativi che l'attuazione e l'uso del programma potrebbero avere sull'ambiente e sulla salute pubblica art. 12, c. 1 ALL. I alla Parte II, Titolo II del D. Lgs. 152/06).

Dovrà essere evidenziata l'esclusione di qualsivoglia rischio per la salute umana, potenzialmente imputabile ad effetti derivanti alla concreta attuazione del PRT, anche in relazione alla situazione ambientale preesistente (a titolo esemplificativo: verifica delle fasce di rispetto sanitarie, dell'eventuale presenza di precorse ed attuali situazioni riconducibili ad inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo, ecc., nonché di eventuali fonti di inquinamento elettromagnetico, acustico, luminoso, stradale, da rifiuti, da umidità, ecc.) nelle aree interessate dalla procedura.

Per quanto sopra esposto, si precisa che l'istruttoria della pratica si intende sospesa, evidenziando che lo scrivente Servizio procederà alle valutazioni di merito solo al momento dell'acquisizione e riscontro di quanto richiesto.

Distinti saluti

Il T.P. SIESP
Donna Carla D'Acquille


Direttore Biologo SIESP
Donna Tania Tolomei


AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL' AQUILA
 Settore Territorio e Urbanistica
 Servizio Urbanistico
 urp@cert.provincia.laquila.it

e p c REGIONE ABRUZZO DPC

Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali

dpc@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Gestione e Qualità delle Acque

dpc024@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Difesa del Suolo

dpc027@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Genio Civile Regionale di L. Aquila

dpc018@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Valutazione Ambientale

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Politica Energetica Qualità dell'Aria e SINA

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Gestione dei Rifiuti

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive

dpc023@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO DPD

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

dpd@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle Risorse (Sede L'Aquila)

dpd021@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO DPH

Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio

dph@pec.regione.abruzzo.it

► Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio

dph004@pec.regione.abruzzo.it

AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE DELL'ABRUZZO E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO

autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it

**ARTA ABRUZZO
 DIREZIONE CENTRALE**

Anno	Indice	Categoria	Partenza
2017	29	7	

Prot. n. 7025 Del 12/05/2017



12/05/2017 - titolo 29 - classe 7



ASL N°1 L'AQUILA
proloconlogenerale@pec.asl1abruzzo.it

COMUNE DI AVEZZANO
Settore IV
Sviluppo e Pianificazione, Urbanistica e Edilizia
comune.avezzano.aq@postecert.it

PROVINCIA DI L'AQUILA
Dipartimento III
Sviluppo e Controllo del territorio
urp@cert.provincia.laquila.it

SOPRAINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO
mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

COMANDO REGIONALE CARABINIERI FORESTALE -
L'AQUILA
coor.abruzzo@pec.corpoforestale.it

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI FORESTALE -
L'AQUILA
cp.laquila@pec.corpoforestale.it

GRAN SASSO S.p.A.
gsacqua@legalmail.it

SACA S.p.A.
protocollo.saca@pec.it

Oggetto: Variante P.T.C.P. della Provincia dell'Aquila per modifica dei P.R.T. dei nuclei di sviluppo industriale di L'Aquila e Sulmona. Recepimento della L.R. 15.10.2012 n. 49 e s.m. e adeguamento cartografico. Trasmissione di due Rapporti Preliminari e richiesta parere ai sensi art. 12 D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. Invio parere.

In relazione alla richiesta di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., esaminata la documentazione trasmessa e tenendo conto delle considerazioni contenute nella relazione tecnica allegata, si esprime parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per entrambi gli ambiti considerati.

Si chiede cortesemente di far conoscere a questa Agenzia le successive determinazioni di Codesta Amministrazione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Pescara 11 maggio 2017

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Luciana Di Croce





L'Aquila, 2017

*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ DELL'AQUILA E I COMUNI
DEL CRATERE

Monastero agostiniano di S. Amico via di S. Basilio, 2A

Tel. 0862 21701 Fax 0862 0862 221751

E-mail: sabap-aq@beniculturali.it

Al Amministrazione Provinciale
dell'Aquila

Settore Territorio e Urbanistica

Via Saragat

67100 L'AQUILA

p@cert.provincia.laquila.it

Arch. K

Allegati

MIBACT-SABAP AQ

63

0003518 20/06/2017

CI 34.00 00/02/14

al Foglio

OGGETTO: Decreto Legislativo 22.01.04, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" --
Avvio procedura di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Variante al P.T.C.P. della Provincia dell'Aquila per la modifica dei P.R.T. dei nuclei
di sviluppo industriale di L'Aquila e Sulmona recepimento della L.R. 15/10/2012 n°49
e s.m.i. - Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 2 del 30/01/2017 di adozione
parziale della Variante. BN 2077/17 - Rif. pratica n° 9159 del 2017-04-06

VISTO il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n° 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi
ell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, n° 137";

VISTO il D.P.R. 29.08.2014 n. 171 e successive modifiche ed integrazioni recante "Regolamento di
rganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta
ollaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma
ell'articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
egge 23 giugno 2014, n. 89;

N RISCONTRO alla nota n° 9159 del 2017-04-06, con la quale Codesta Amministrazione ha trasmesso la
ocumentazione per Avvio procedura di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
ariante al P.T.C.P. della Provincia dell'Aquila per la modifica dei P.R.T. dei nuclei di sviluppo
industriale di L'Aquila e Sulmona recepimento della L.R. 15/10/2012 n°49 e s.m.i. - Deliberazione di
Consiglio Provinciale n° 2 del 30/01/2017 di adozione parziale della Variante;

ESAMINATI GLI ATTI questa Soprintendenza, per quanto di competenza, comunica il parere di non
assoggettabilità a V.A.S. della Variante al Piano in quanto la stesso, dall'analisi degli atti pervenuti, non
sembra compromettere gli aspetti paesaggistici della zona. Rimangono, in ogni caso, gli obblighi per l'avvio
delle procedure previste dalle norme delle aree sottoposte a tutela.

Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Antonio DI STEFANO)

Il Soprintendente

(Arch. M. Alessandra Vittorini)

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL
TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI (DPC)
Servizio Gestione e Qualità delle Acque - DPC024
Ufficio Pianificazione Risorsa Idrica, Flussi Informativi sulle Acque
Portici San Bernardino, 25
67100 L'AQUILA (AQ)
Tel. 0862 364516/26
E-mail: dpc024@regione.abruzzo.it
P.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Rif.: Nota prot. n. 9159 del 06/04/2017
Trasmessa via P.E.C.

All' Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Territorio e Urbanistica
Servizio Urbanistico
c.a. Dirigente Ing. Francesco Bonanni
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it

OGGETTO: VARIANTE AL P.T.C.T. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA PER LA MODIFICA DEI P.R.T. DEI NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA E DI SULMONA - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15/10/2012 E S.M.I. E ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO.
Avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - Rapporto ambientale preliminare, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.
Comunicazione.

Con riferimento alla nota indicata a margine, relativa all'oggetto, ed esaminata la documentazione trasmessa riferita ai due ambiti di L'Aquila e di Sulmona e relativi allegati, si rileva che in assenza di elementi specifici riferiti alla componente ambientale acqua, quali la individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità, la definizione degli indicatori presi in considerazione per l'analisi della componente e la individuazione dei presumibili impatti, non si ritiene possibile fornire un contributo sulla valutazione degli effetti ambientali del Piano.

Premesso quanto sopra, e ad ogni buon fine, si segnala quanto segue:

- con Deliberazione del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 51/9 del 16/12/2015 (disponibile all'indirizzo <http://www.regione.abruzzo.it/pianoTutelaacque/>) è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque regionale che contiene gli elementi di conoscenza e le misure di tutela qualitativa e quantitativa per il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- i dati relativi al monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee sono reperibili all'indirizzo <http://www.regione.abruzzo.it/pianoTutelaacque/> (cliccando sul link "Monitoraggio Qualità Acque" situato nel menù a sinistra);
- è inoltre possibile effettuare considerazioni e valutazioni circa l'adeguatezza della rete fognaria e dei sistemi di depurazione e di scarico delle acque reflue allo stato attuale ed a seguito dell'iniziativa proposta, acquisendo le informazioni necessarie, qualora non disponibili, presso l'Ente d'Ambito competente o presso l'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Quanto sopra costituisce ulteriore elemento di conoscenza e di supporto per l'individuazione delle criticità e per l'analisi degli effetti dell'intervento proposto sulla componente ambientale acqua.

Il Responsabile dell'Ufficio
Pianificazione Risorsa Idrica, Flussi Informativi sulle Acque
(Ing. Giuliano Marchetti)
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Domenico Longhi)
Firmato digitalmente

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE
DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI
DPC018-SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA
Ufficio Tecnico sede di Avezzano
Via Mamurio, 75 - 67051 AVEZZANO (AQ) - ☎ 0863.25401 - ☎ 0863.411446
pec: dpc018@pec.regione.abruzzo.it

Prot. n. RAV 0140895/17

Avezzano,

25 MAG. 2017

all' **ARTA ABRUZZO**
Direzione Centrale - Area Tecnica
Viale G. Marconi, 178
65127 PESCARA
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

p.c. alla **PROVINCIA DELL'AQUILA**
-Settore Territorio e Urbanistica-
Via Saragat
67100 L'AQUILA
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it

OGGETTO: Variante P.T.C.P. della Provincia dell'Aquila per modifica del P.R.T. dei nuclei di sviluppo industriale di L'Aquila e Sulmona. Recepimento della L.R. 15.10.2012 n. 49 e s.m.i. e adeguamento cartografico. Trasmissione di due Rapporti Preliminari e richiesta parere ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 52/06 e ss.mm.ii.. Invio parere.

Con riferimento alla nota trasmessa a mezzo PEC da codesta spettabile Agenzia in data 12.05.2017, acquisita agli atti della Regione Abruzzo al prot. n. 133014/17, pari oggetto della presente, con la quale è stato inviato il parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per entrambi gli ambiti considerati, si comunica che secondo quanto stabilito con la D.G.R. n. 574/2016 relativa al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento scrivente ed alla declaratoria delle attività dei vari Servizi dello stesso, non vi sono specifiche competenze del Servizio Genio Civile di L'Aquila in merito al rilascio di pareri ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. (Verifica di Assoggettabilità a VAS).

Si rappresenta, comunque, che è competenza di questo Ufficio, invece, esprimere pareri sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 ex art. 13 della L. 64/74, ai fini della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

La presente comunicazione viene inoltrata tramite posta elettronica certificata.
Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Gilberto Di Giorgio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Carlo GIOVANI



Provincia dell'Aquila

TERRITORIO E URBANISTICA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° 18 del 10 NOV 2017 avente per oggetto:

VARIANTE AL P.T.C.P. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA PER LA MODIFICA DEI P.R.T. DEI NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA E SULMONA - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N. 49 E S.M.I. E ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2, D.LGS 152/2006 - PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA'.

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € _____ graverà su _____ seguent _____ capitol _____ del bilancio di Previsione 2014, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO:	
EURO:	☐ gestione competenze
	☐ gestione residui
NUMERO:	☐ ACCERTAMENTO
	☐ PRENOTAZIONE IMPEGNO
	☐ IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	☐ gestione competenze
	☐ gestione residui
NUMERO:	☐ ACCERTAMENTO
	☐ PRENOTAZIONE IMPEGNO
	☐ IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	☐ gestione competenze
	☐ gestione residui
NUMERO:	☐ ACCERTAMENTO
	☐ PRENOTAZIONE IMPEGNO
	☐ IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Data di esecutività

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE



Provincia dell'Aquila
Settore 5. Territorio e Urbanistica
Servizio Pianificazione Territoriale e Contenzioso

L'Aquila li 7/12/2017

n. di prot. 29658

Protocollata ed inviata via pec

Alla REGIONE ABRUZZO
DPC- Dipartimento opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
DPC018 - Servizio Genio Civile - L'Aquila
dpc@pec.regione.abruzzo.it
dpc018@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Richiesta parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6.06.2001 n. 380.
 Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila - Recepimento della L.R. 15.10.2012 n. 49 - Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 30.01.2017.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28 aprile 2004 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia dell'Aquila;
- per effetto dell'art. 87 della L.R. n. 12 aprile 1983, n. 18, e s.m.i le aree ricomprese nei Piani Regolatori Territoriali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale sono parte attuativa del P.T.C.P., avendo cessato la loro efficacia alla data di approvazione del P.T.C.P. medesimo, e sono da considerarsi pertanto quali piani stralcio attuativi del piano provinciale;
- le competenze in merito all'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali sono state demandate alle rispettive Province con l'emanazione della L.R. 03/03/1999, n. 11 (art. 44), di modo che spetta al Consiglio Provinciale l'approvazione dei Piani Regolatori Territoriali dei Nuclei di Sviluppo Industriale e loro varianti in ragione della loro natura giuridica di Piano d'Area del P.T.C.P. della Provincia dell'Aquila;
- nell'ambito di una valutazione generale della esigenza di riconversione delle aree produttive all'interno del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila, è emersa la necessità di integrare ed ampliare le destinazioni d'uso attualmente ammesse con una variante normativa alle N.T.A.

Dott. Roberto Ragomondi - ARMINI P.R.I. NSII Aquila - 19/10/2017 - richiesta parere art. 89 art. 380

Provincia dell'Aquila - Via Monte Cagno 3 - 67100 L'AQUILA - C.F. 00402100665
☎ centralino 0862 2991 - <http://www.provincia.aquila.it> - pec: dipartimento@provincia.aquila.it
Settore 5 - Territorio e Urbanistica - Via Saragat 10a - Campo di Pile, 67100 L'AQUILA ☎ 0862 299581 - monte@provincia.aquila.it



nonché di procedere ad una revisione e ad un adeguamento cartografico nell'ambito delle aree che hanno perso la connotazione produttiva oppure gravate da nuovi vincoli e/o necessità non più attuali;

- pertanto, con deliberazione del Consiglio Provinciale dell'Aquila n. 2 del 30 gennaio 2017 è stata adottata la « Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila, Piano d'Area di attuazione del P.T.C.P. - recepimento della L.R. 15.10.2012 n° 49, come modificata dalla L.R. 18.12.2012 n° 62, recante "norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 106 ...", disposizioni attuative »;
- le delibere di adozione sono state rese note al pubblico nelle forme previste dall'art. 8, c. 2, della L.R. n. 18/1983;

Evidenziato che:

- le modifiche proposte, riferite agli agglomerati industriali di Bazzano/Paganica e Sassa, riguardano:
 - nell'agglomerato industriale di Bazzano/Paganica;
 - 1) l'inserimento di nuove aree al fine di compensare l'inutilizzabilità, a fini insediativi, delle aree poste a ridosso del fiume Aterno e interessate dal vincolo di pericolosità "P3" delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.), approvato con le deliberazioni della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 94/5 e 64/7 del 29.01.2008;
 - 2) nello stesso agglomerato industriale, la riduzione del perimetro del P.R.T. al fine di ricondurre alla disciplina del P.R.G. del Comune di L'Aquila le aree poste a ridosso della S.S. 17-bis che oramai hanno perso l'originaria connotazione industriale e artigianale;
 - 3) la perimetrazione delle aree tratturali che interessano l'ambito del P.R.T.;
 - nell'agglomerato industriale di Sassa, l'adeguamento cartografico agli avvenuti mutamenti della viabilità di competenza dell'ANAS e all'insediamento di un complesso edilizio del c.d. "Progetto C.A.S.E.";
- in particolare, con deliberazione commissariale n. 21 del 11.02.2008 il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila ha proceduto all'individuazione delle aree a rischio alluvionale con diversa intensità, mentre con deliberazione n. 358 del 13.10.2014 del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP - Unità Territoriale n. 3 di L'Aquila - sono state individuate le "aree di frangia", non edificabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, delle richiamate N.T.A. del P.S.D.A.;
- le suddette aree di nuova previsione, di cui agli elaborati grafici allegati alla deliberazione di Consiglio Provinciale di adozione della Variante, sono state individuate da questa Amministrazione Provinciale sulla base dei vincoli esistenti e del conseguente stralcio di aree vincolate, nonché delle aspettative di espansione del N.S.I. di L'Aquila in attesa di un nuovo strumento di pianificazione generale (nuovo P.R.T.), tenendo conto altresì delle esigenze di gestione delle reti infrastrutturali da parte dell'ARAP, cosicché le stesse sono state localizzate lungo direttrici viarie esistenti dotate di tutte le necessarie urbanizzazioni a rete;

Dot. Roberto Ragone-Specchio-Segretario ARAP - PRINSEI Aquila int. più forti 2017 - richiesta parere art. 89 DPR 380/2001



- la perimetrazione delle aree tratturali, oggi soggette alla disciplina del D.Lgs 42/2004 ed il cui utilizzo è regolato dai DD.MM. 20.03.1980 e 22.12.1993, è finalizzata a consentirne il regolare e legittimo utilizzo secondo la normativa urbanistica vigente per i perimetri urbani, ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. 20.03.1980 ed in coerenza con le Linee Guida del 27.11.2012 redatte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, in condivisione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- in recepimento delle istanze avanzate dal Comune di L'Aquila, la presente procedura comporterà la necessità di attribuire una nuova destinazione urbanistica alle aree residue alla riduzione del perimetro del P.R.T., coerentemente con gli insediamenti esistenti, attraverso una successiva Variante al P.R.G. che potrà far salva la possibilità di ampliare la sede stradale della S.S. n. 17;

Tenuto conto che a supporto delle attività di questa Amministrazione Provinciale, il Comune di L'Aquila ha fornito:

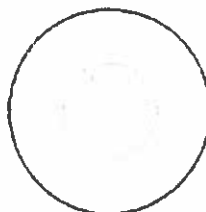
- 1) una Relazione Geologica contenente gli studi e le analisi effettuati per tutto il territorio comunale in occasione della redazione della Variante Generale al P.R.G. denominata " *Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici* ", adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 6 marzo 2014 e definitivamente approvata con deliberazione di C.C. n. 138 del 17 dicembre 2015, in riferimento alla quale il Servizio Regionale del Genio Civile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380/2001 con atto prot. n. RA/224199 del 12 settembre 2013;
- 2) gli elaborati cartografici della Microzonazione Sismica di Livello 1, approvata dal Servizio Regionale di Protezione Civile ai sensi della L.R. 11 agosto 2011 n. 28, relativi all'area di Bazzano, costituiti da Carta delle MOPS, Carta delle Vulnerabilità e Carta della Tutela;

Ciò premesso, si chiede a codesto Servizio l'espressione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione alla specifica Variante al vigente P.R.T. del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila.

All'uopo, si allega la seguente documentazione, in formato digitale:

- 1) Elaborati della Variante al P.R.T. allegati alla Delibera di C.P. n. 2 del 30.01.2017, costituiti da: Norme Tecniche di Attuazione; Tavola n. 13 loc. Bazzano; Tavola n. 14 loc. Sassa;
- 2) Relazione Geologica redatta dal Comune di L'Aquila in occasione della " *Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici* ";
- 3) Elaborati cartografici della Microzonazione Sismica di Livello I del Comune di L'Aquila - ambito Bazzano.

Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti e si inviano distinti saluti.



IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Bonanni

Dott. Roberto RagoneAspecchiAsagr.MAR/AV PRF NSI L'Aquila_int. funzioni 2017 richiesta parere art. 89 dpr 380-2001

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

QUANTITÀ AREA PROGETTATA 250.000 M²

VARIANTE AL P.T.C.P.

PRT

PROGETTO DI VARIANTE AL P.T.C.P. PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO IN ZONA URBANA

14

LEGENDA

- LINEE ROSSA DI CONFINAMENTO
- A. ZONA AGRICOLA
- B. ZONA INDUSTRIALE
- C. ZONA COMMERCIALE E DI SERVIZI
- D. ZONA PER ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E TECNICHE
- E. ZONA A USI MISTI (INDUSTRIALI, COMMERCIALI, DI SERVIZI)
- F. ZONA A USI MISTI (RESIDUALI, COMMERCIALI, DI SERVIZI)
- G. ZONA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
- H. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- I. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- J. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- K. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- L. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- M. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- N. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- O. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- P. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- Q. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- R. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- S. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- T. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- U. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- V. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- W. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- X. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- Y. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO
- Z. ZONA PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO





Provincia dell'Aquila

Letto, confermato e sottoscritto
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCILO PAOLO

F.to IL PRESIDENTE
CARUSO ANGELO

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria. La presente delibera è composta di complessivi 48 fogli di cui nr. 44 fogli riguardanti nr. 2 allegati.

F.to L'IMPIEGATO RESPONSABILE
DELLA COMPILAZIONE
D'ERAMO VILMA

Copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico della presente deliberazione vengono pubblicate in data odierna rispettivamente all'Albo pretorio cartaceo e on-line, ai sensi dell'art. 32 L.69/2009, e vi rimarranno per 15 giorni consecutivi.

L'Aquila, li 05/02/2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI BARTOLOMEO MASCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico della presente deliberazione sono state pubblicate all'albo pretorio cartaceo e on-line dal per 15 giorni consecutivi fino al giorno compreso;

L'Aquila, li

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCILO PAOLO

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3°co. - D.Lgs. 267/2000) in data

L'Aquila, li

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCILO PAOLO

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°co., D.Lgs. 267/2000

L'Aquila, li 1 FEB. 2018

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCILO PAOLO

